

**VADEMECUM DELLE**

**COOPERATIVE**

**SOCIALI  
DEL TERRITORIO  
LUCCHESE**



**PROVINCIA**  
*di Lucca*



Direzione Centrale  
Servizi alle Persone  
Servizio Pubblica Istruzione  
Politiche Sociali e Sport

Edizione aggiornata all'anno 2003

*A cura di:*

*Sergio Sensi, Collaboratore Centro Nazionale per il Volontariato.*

*Ermelinda Simonetti, Ufficio Volontariato e Terzo Settore – Provincia di Lucca.*

*Rossana Sebastiani, Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport – Provincia di Lucca.*

*Hanno collaborato:*

*Erica Barsuglia, Daniela Fontana, Servizio Politiche Sociali e Sport – Provincia di Lucca.*

---

---

La “stagione” del federalismo amministrativo e della partecipazione attiva dei soggetti del “Terzo Settore” in ordine alle strategie sociali, consacrata definitivamente con la recente riforma costituzionale, rappresenta certamente una delle più grandi sfide ed occasioni di fronte alle quali ogni soggetto incaricato di occuparsi del “benessere della collettività” è chiamato ad adoperarsi nella ricerca e formulazione di soluzioni innovative che garantiscano, nell’ottica dell’efficacia ed efficienza della struttura amministrativa, la “massimizzazione dell’utilità sociale”.

Una guida come quella che qui di seguito viene rappresentata costituisce, oltre che un analitico processo di riflessione promosso dall’Assessorato ai Rapporti con il Volontariato della Provincia di Lucca in ordine ad una fondamentale componente del “capitale sociale”, la cooperazione sociale, anche un valido strumento per affrontare quell’impegno di cui abbiamo appena fatto menzione: d’altronde è a tutti noto come un’efficace programmazione e realizzazione dei servizi sociali debba passare inevitabilmente attraverso un processo di profonda conoscenza delle risorse sociali del territorio.

Il diretto coinvolgimento delle Cooperative Sociali, capaci di coniugare principi che fino a poco tempo fa erano considerati inconciliabili (l’“etica imprenditoriale” che ne costituisce il metodo e l’“etica sociale” che rappresenta, al contrario, lo scopo), permetterà di ottenere “opere di ingegneria sociale” di alto valore morale ed economico.

**Andrea Tagliasacchi**

Presidente della Provincia di Lucca

**Patrizio Petrucci**

Assessore ai Rapporti con il Volontariato

---

---

Il secondo numero del “Vademecum delle Cooperative Sociali del territorio lucchese” viene alla luce in un periodo contraddistinto da un’alta “significatività” per il Terzo Settore e per le Cooperative Sociali in quanto ad esso appartenenti: la recente riforma del Titolo V della Cost., intervenuta con la L. cost. 03/’01 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”), facendo propri ed ampliando alcuni dei principi innovatori della L. 328/’00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), ha, infatti, conferito una “dignità costituzionale” al “welfare delle responsabilità diffuse e condivise”. Una società del benessere che fa della solidarietà il proprio scopo e della sussidiarietà lo strumento adeguato alla sua realizzazione.

Se è vero, dunque, che “sussidiarietà” ha il duplice significato di riassetto dei pubblici poteri al fine di un coinvolgimento diretto del cittadino e delle formazioni sociali in cui egli esprime le proprie potenzialità, e di azione di supporto svolta dai livelli territorialmente superiori per favorire lo svolgimento dei compiti propri delle entità appartenenti ai livelli “inferiori”, risulta chiaro che le azioni di “solidarietà sociale” del Volontariato, quelle di “utilità sociale” delle Associazioni di promozione sociale e quelle di “imprenditoria sociale” delle Cooperative sociali (nonché tutte le altre forme di intervento delle organizzazioni sociali che, a vario titolo, entreranno a far parte del Terzo Settore), diventeranno parte attiva del processo di definizione e realizzazione delle politiche sociali.

Lontano è, dunque, ormai il periodo in cui il Terzo Settore era da tutti visto e concettualizzato quale forma assistenziale ammirevole svolta da persone dotate di un “più” in ricchezza, tempo e volontà; vicino sembra, però, il rischio (derivante da un’errata interpretazione del nuovo assetto normativo) di una sua “burocratizzazione” (meglio identificabile come “contaminazione” degli assetti organizzativi ed operativi del Terzo Settore da parte delle logiche pubbliche “disfunzionanti”) che rischia di allontanarlo sempre più dalla società.

Le organizzazioni del Terzo Settore potranno e dovranno sempre di più orientare le politiche sociali, senza per questo dover, paradossalmente, “tradire” l’elemento umano al quale devono la propria sopravvivenza e verso il quale devono continuamente rivolgere la propria azione.

La presente trattazione, nella quale la volontà di “trasparenza amministrativa” e di promozione delle risorse sociali espressa dall’Ufficio Terzo Settore e Volontariato della Provincia di Lucca si fa concretezza, risulta essere un lavoro che, pur rispettando una certa impostazione metodologica, non disquisisce dall’alto sulla cooperazione sociale, potendosi così configurare quale primo efficace strumento per una “comprensione diffusa” di queste particolari organizzazioni sociali (talvolta sconosciute ai più).

**I Curatori**

---

---

*SEZIONE PRIMA*  
*Principi Teorici*

---

## **Un nuovo rapporto tra Enti Pubblici ed Organizzazioni non profit: verso la creazione di una nuova “società del benessere”**

A partire dall'ultimo decennio, come testimonia l'ampia letteratura in materia, anche nel nostro Paese si è prodotto e consolidato quel particolare fenomeno comunemente conosciuto come "**crisi del Welfare State**": in sintesi, lo Stato non riesce più a garantire i servizi fondamentali eguali per tutti i cittadini (cd. "**UNIVERSALISMO**", principio affermatosi negli anni '70 basato sugli altri due "cardini" del "tutto pubblico" e "tutto gratis") a causa dell'insostenibilità dei costi, della diminuzione delle risorse, nonché del sorgere di nuove tipologie, sempre più complesse data la loro natura socio-relazionale, di povertà sociale.

Certamente il prodursi di una tale situazione è stato favorito anche da un'interpretazione "centralista" dello Stato Sociale che, sopravvissuta fino a tempi recenti, non ha incentivato la nascita e lo sviluppo di "**realità solidaristiche alternative**". Interpretazione, questa, che è andata da subito a scontrarsi con il dettato costituzionale dove il legislatore aveva, ancor prima della recente riforma del Titolo V intervenuta con L. cost. 3/01 (che introduce definitivamente nell'ordinamento italiano i principi cardine della sussidiarietà verticale ed orizzontale), espresso l'intenzione di promuovere una partecipazione per così dire "**mista**" nascente dall'incontro e collaborazione di forze **istituzionali pubbliche** (centrali e locali), di **mercato** (organizzazioni "for profit") ed **intermedie** (organizzazioni "non profit") con l'obiettivo di instaurare una "**logica comunitaria**".

La soluzione prospettata, quasi unanimemente, per fronteggiare non solo la "crisi fiscale", ma anche quella che potremmo definire "crisi operativa" del Welfare State, è stata quella di un relativo "smantellamento" dell'intervento pubblico stesso accompagnato, finalmente, da una partecipazione nel settore socio-sanitario-assistenziale ed educativo di quella gamma di soggetti rientranti nel cd. "**PRIVATO SOCIALE**".

Da un punto di vista strettamente giuridico tale processo ha determinato (seppur in assenza di una certa continuità ed organicità degli interventi) l'approvazione, non solo di testi normativi ad hoc riguardanti il Volontariato, la Cooperazione sociale e l'Associazionismo di promozione sociale, ma anche di due fondamentali leggi di più ampia portata: la **Legge 08 Novembre 2000, n° 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"** e la **Legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n° 03, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"**. Lasciando momentaneamente da parte le leggi che disciplinano specificamente i soggetti del "Terzo Settore", cerchiamo di capire quale sia lo

scenario sociale (all'interno del quale essi stessi si troveranno ad agire) venutosi a creare a seguito dell'entrata in vigore dei due testi in menzione.

L'analisi deve necessariamente iniziare (data la sua natura giuridica e la sua collocazione temporale) dalla L. cost. 03/01 che, recependo definitivamente i principi della **sussidiarietà verticale** ed **orizzontale**, è andata a riformare il Titolo V della Cost. In ordine alle tematiche della sussidiarietà e della solidarietà tale riforma costituzionale per certi versi, come accennato in precedenza, va a confermare e rafforzare alcuni aspetti contenuti nei "Principi fondamentali" della Carta costituzionale del '47: si fa riferimento agli artt. 2 e 3 che sanciscono che tra i compiti della Repubblica vi sono quelli di riconoscere e garantire in maniera sostanziale i diritti della persona in quanto tale e quelli derivanti dalla sua partecipazione alle "**formazioni sociali**" ove si svolge la sua personalità, nonché all'art. 5 che richiede alla Repubblica, una ed indivisibile, un'azione concreta per il riconoscimento e la promozione delle "**autonomie territoriali**" e del "**decentramento amministrativo**". Per altri aspetti, al contrario, il nuovo Titolo V della Cost. contiene elementi innovativi: si è, infatti, introdotta una forma di **federalismo** che, andando ad integrare il contenuto dell'art. 5 ed a superare quello degli artt. 117, 118 e 119 (così come si configuravano prima del recente intervento del costituente), (a) pone lo Stato in posizione *inter pares* con gli altri enti territoriali (art. 114: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato./I Comuni, le Province le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione./[.....]"), (b) determina un vero e proprio "rovesciamento" del sistema di ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni, andando ad attribuire a quest'ultime una "competenza esclusiva" su tutte le materie ad eccezione di quelle che la stessa norma costituzionale riconosca come di pertinenza dello Stato o come soggette ad una "disciplina concorrente" (dove le Regioni, nella prefigurazione di una normativa ad hoc, dovranno attenersi ai principi fondamentali della legislazione nazionale. In questa sede risulta anche opportuno ricordare brevemente come Stato e Regioni nell'esercizio della potestà legislativa debbano rispettare fonti normative superiori rappresentate dalla Cost. medesima, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali) (art. 117), (c) fa del Comune, che è il livello territoriale più prossimo al cittadino, l'ente titolare di tutte le funzioni amministrative, salvo quelle che, al fine di garantirne un esercizio unitario, siano conferite agli altri enti locali (art. 118), (d) attribuisce, infine, a tutti gli enti locali una loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa (art. 119).

Essendo questi i principali cambiamenti introdotti con la L. cost. 03/01, quali le conseguenze in ordine all'assetto della "società del benessere"? A tale proposito non si può non ricordare come recentemente il legislatore ordinario avesse determinato, grazie alla promulgazione della tanto attesa L. 328/00, un'evoluzione significativa (basata sulla valorizzazione della rete territoriale di assistenza e sulla ottimizzazione degli interventi sociali) nella strutturazione del welfare socio-assistenziale. Risulta, dunque, evidente che la risposta alla domanda in precedenza

formulata sta nella comprensione di quale particolare rapporto si sia instaurato tra la Legge quadro di riforma dell'assistenza e la più ampia revisione costituzionale.

Tenendo presente ciò che è stato detto precedentemente in ordine alla ripartizione delle competenze legislative è subito da evidenziare come, ad oggi, l'assistenza sociale, non figurando più nella lista delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regione, debba essere necessariamente considerata di esclusiva competenza legislativa regionale: ne consegue che la L. 328/00, legge, lo ripetiamo, di natura ordinaria disciplinante il sistema degli interventi e dei servizi sociali, viene necessariamente "squalificata" o meglio, volendo adoperare una terminologia giuridica più appropriata al fenomeno, viene trasformata in norma "cedevole", vale a dire in norma che sarà applicata nei differenti territori regionali fino a che le Regioni stesse non approvino una propria normativa (più o meno differente) in materia di servizi socio-assistenziali (a dimostrazione che ciò non rappresenta una mera "discussione accademica", si veda il disegno di legge "La Loggia").

Se, da un punto di vista strettamente giuridico, questa è la situazione instauratasi con la riforma, da un punto di vista sostanziale è da evidenziare come, innanzitutto, l'azione dello Stato non sia, per ovvii motivi, stata del tutto eliminata nell'ambito socio-assistenziale, e come in realtà tra la L. 328/00 e la L. cost. 03/01 vi sia una certa **continuità d'intenti**.

Rispettando l'ordine suggerito dobbiamo, dunque, ricordare che l'art. 117, 2 c., lett. m, consegna allo Stato il compito fondamentale di determinare i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti sociali (cd. LEA), con l'intenzione, al di là di quelle che sono le dispute giuridiche intorno alla natura propria dei LEA (tipologie di prestazioni essenziali, ambiti di intervento sociale o, forse ancora, standards di qualità delle prestazioni), di determinare una certa "uniformità di base" a livello nazionale che vada, in ultima analisi, ad armonizzare l'autonomia territoriale con il principio (irrinunciabile) dell'uguaglianza sostanziale.

Come detto tra le due leggi (malgrado la situazione giuridico-formale prodottasi, in base alla quale alla L. 328 è attribuito il particolare status di norma cedevole) vi è un vero e proprio "collegamento organico": più precisamente la L. 328 ha costituito una valida "spinta" verso la creazione del "**welfare municipale**" delineato dalla riforma costituzionale. Non a caso la Legge quadro nazionale (nel pieno rispetto del D. Lgs. 112/98), conferiva allo Stato tutta una serie di compiti di indirizzo e coordinamento (ai quali si affiancavano, oltre agli specifici compiti di individuazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, di determinazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, anche quelli di fissazione dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi per la concessione delle autorizzazioni e la determinazione dei profili in materia di professioni sociali) e, in omaggio al principio della sussidiarietà, attribuiva al Comune una competenza amministrativa di portata generale in ordine agli interventi sociali territoriali (riconoscendo, invece, alle Regioni un ruolo di programmazione, coordinamento ed indirizzo). E' esatto, perciò, affermare che un tale schema di ripartizione organica di competenze fra i vari enti territoriali abbia



costituito l'embrione di quella competenza amministrativa generale del Comune contenuta nella L. cost.

Anche in ordine alla cd. **sussidiarietà orizzontale**, vale a dire ciò che riguarda il rapporto tra istituzioni pubbliche e formazioni sociali (tra le quali, senza dubbio, è da includere il "Terzo Settore": finalmente, dunque, giungiamo alla questione che più ci interessa), si deve registrare una sintonia tra il testo ordinario e quello costituzionale, potendo, anzi, aggiungere che il secondo si è configurato come naturale evoluzione del primo: una "**società del benessere dalle responsabilità diffuse e condivise**" che, caratterizzata nella L. 328 dalla partecipazione attiva dei soggetti non profit alla programmazione e realizzazione degli interventi socio-assistenziali (tramite, anche, un particolare sistema di accreditamento ed una disciplina uniforme, basata sugli indirizzi indicati dal Governo alle regioni, riguardante i rapporti del Terzo Settore con gli enti territoriali: atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel D.P.C.M. 30 marzo 2001 sull'efficacia del quale, data la riforma, si apriranno ampi dibattiti), ha acquisito, grazie la nuovo art. 118, 2° c. Cost. (che costituisce, come già detto, una valorizzazione dell'art. 5), un rango costituzionale.

Chiarito il quadro socio-giuridico all'interno del quale il "Terzo Settore" si trova ad operare attivamente, possiamo compiere l'ulteriore passo consistente nell'illustrazione della natura e della struttura di questo particolare fenomeno sociale.

Le distinzioni che seguono aiuteranno il lettore a fare chiarezza sull'argomento:

-**"NON PROFIT"**: con questo termine, a livello generale, ci riferiamo a tutti quei soggetti istituzionali, sociali ed imprenditoriali, che operano senza fini di lucro (il che non implica che essi non possano realizzare un profitto, bensì che questo dovrà necessariamente essere impiegato per il perseguimento del fine sociale anziché essere redistribuito fra la membership).

-**"TERZO SETTORE"**: in questa categoria vi rientrano tutti quei soggetti che facendo propri i criteri del non profit svolgono attività di varia natura (nei campi dell'educazione, della sanità, dei servizi sociali, della tutela ambientale, etc.) attraverso forme di "partecipazione sociale". Approfondendo l'analisi e tenendo conto del dato empirico, le organizzazioni del "terzo settore" si caratterizzano, a livello generale, per il fatto di agire secondo logiche diverse da quelle delle Istituzioni pubbliche e da quelle delle imprese propriamente dette.

A seguito dei numerosi studi condotti in materia si è giunti all'identificazione dei principali elementi costitutivi delle iniziative del "terzo settore":

- a. la **NATURA GIURIDICA PRIVATA**: il che implica la separazione dei soggetti appartenenti a tale settore dal sistema pubblico nonché la volontarietà di adesione da parte degli associati;
- b. l'essere espressione della **COMUNITA' LOCALE**;
- c. la presenza di una **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** formalizzata;
- d. la presenza di una seppur minima quota di **"LAVORO VOLONTARIO"**;

- e. la produzione di **BENI e SERVIZI di “INTERESSE COLLETTIVO”** (di conseguenza sono da escludere le attività politiche, sindacali, i “circoli chiusi” e le iniziative meramente caritative basate sulla distribuzione monetaria);
- f. il **DIVIETO di DISTRIBUIRE i PROFITTI** tra i vari componenti (non profit).

Generalmente, facendo soprattutto riferimento alla legislazione vigente in tale materia, all'interno del “Terzo Settore” vengono individuati 4 soggetti dotati, ognuno, di proprie peculiarità:

- la **“COOPERATIVA SOCIALE”**: al primo posto troviamo quel fenomeno assai diffuso in Italia e che, anzi, costituisce una caratteristica peculiare del nostro Paese, che viene definito come “cooperazione sociale” in ordine alla quale la **Legge 08 Novembre 1991, n° 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”** ha da un lato determinato il passaggio dal regime della mutualità (servizi e/o beni solo per i consociati) a quella della finalità solidaristica (erogazione sul mercato di “servizi di prossimità” alla persona ed alle famiglie) e dall'altro ha distinto due forme di cooperazione (di “tipo A”: inerente il settore socio-sanitario ed educativo; di “tipo B”: riguardante lo svolgimento di attività “diverse”, come l'agricoltura, il commercio, etc., con lo scopo fondamentale di favorire l'inserimento professionale di persone svantaggiate).

Porgendo attenzione al dato empirico si nota da subito che la Cooperativa Sociale si è affermata laddove si è avvertita la necessità di fornire in “modo imprenditoriale” (cioè, propriamente, attraverso una struttura materiale ed umana organizzata in modo stabile e continuativo) un “prodotto” (bene o servizio che sia) contro un corrispettivo. Queste sue caratteristiche hanno spinto, sovente, a parlare di una “versione imprenditoriale del volontariato” o addirittura di “Impresa Sociale”.

- le **“ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO”**: il Volontariato, come sancisce la stessa **Legge 11 Agosto 1991, n° 266 “Legge-quadro sul Volontariato”** (in merito alla quale sono stati proposti alcuni progetti di modifica tesi ad aggiornare il dato normativo vigente ai cambiamenti sociali e giuridici), è caratterizzato da un'attività solidaristica (“solidarietà sociale”, risulta essere la parola chiave), di aiuto ai bisogni, svolta in modo personale, gratuito, libero e spontaneo. Ciò che propriamente distingue il Volontariato dalla Cooperazione Sociale è l'assenza di una “logica imprenditoriale” e per contro una quasi assoluta presenza di forza lavoro volontaria impiegata a tempo parziale e non remunerata che si impegna in azioni di tutela di particolari soggetti e di promozione della solidarietà.

- l' **“ASSOCIAZIONISMO SOCIALE”**: l' “Associazione Sociale”, privo fino a poco tempo fa di un qualsiasi inquadramento giuridico (a parte le poche norme contenute nel Cod. Civ.), ha solo di recente trovato regolamentazione normativa con l'approvazione della **Legge 07 Dicembre 2000, n° 383 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”**. Il nuovo soggetto viene inquadrato non solo sotto il profilo fiscale ma anche con diverse implicazioni civilistiche e generali. Si tratta di enti che, impegnandosi in ambiti come quello culturale, scientifico,

ambientale, ricreativo e sportivo, rivolgono la propria iniziativa prevalentemente verso i propri associati e partecipanti (distinguendosi, così, dal Volontariato) ma indirettamente ed attraverso loro svolgono un ruolo di “utilità sociale” (questa risulta essere la dizione che più caratterizza queste organizzazioni sociali) verso la collettività, tendente a migliorare la qualità della vita, a favorire l’aggregazione sociale e migliorare le relazioni ed in qualche modo a valorizzare finalità di solidarietà. Le attività svolte (che, a differenza di ciò che accade nel mondo della cooperazione sociale, non potranno essere soggette a compravendita) mirano, dunque, in termini generali, a sensibilizzare la compagine sociale ad una “pedagogia relazionale”.

Al fine di cogliere i tratti caratterizzanti dei tre differenti soggetti appartenenti al Terzo Settore proponiamo il seguente schema:

**Associazione di promozione sociale**  
L. 07 dicembre 2000, n° 383

**1. DEFINIZIONE:** art. 2 - 1° c.: “Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”

**2. SCOPO ED ATTIVITA’:**

**“PEDAGOGIA RELAZIONALE”**

Attività di “UTILITA’ SOCIALE” rivolta alla collettività tendente a migliorare la qualità della vita, a favorire l’aggregazione sociale ed a migliorare e valorizzare le relazioni sociali.

Sostanzialmente lo scopo è “prevalentemente interno” (l’attività è rivolta essenzialmente, anche se non in maniera esclusiva, agli associati)

**3. STRUTTURA GESTIONALE:**

Presenza di un’organizzazione “primaria” delle risorse materiali ed umane per il funzionale svolgimento dell’attività relazionale.

**4. RISORSE UMANE:**

Associati-volontari. Possibile presenza di personale dipendente e lavoratori autonomi (che possono, anche, essere reperiti tra gli associati), in caso di particolari necessità

**Organizzazione di volontariato**  
L. 11 agosto 1991, n° 266

**1. DEFINIZIONE:** art. 2 - 1° c.: “Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”

**2. SCOPO ED ATTIVITA’:**

**“LOGICA DEL DONO”**

Attività di “SOLIDARIETA’ SOCIALE” rivolta a persone in “stato di bisogno e svantaggio” tendenti ad offrire un valido supporto socio-assistenziale, sanitario, socio-riabilitativo-rieducativo e di tutela dei diritti.

Sostanzialmente lo scopo è “prevalentemente esterno” (l’attività è rivolta essenzialmente, anche se in maniera non esclusiva, a persone “esterne” in stato di bisogno)

**3. STRUTTURA GESTIONALE:**

Presenza di un’organizzazione “strutturata ed ottimizzata” (non avente, però, i caratteri dell’imprenditorialità) per la creazione di un servizio “personalizzato” e capace di far fronte ai “bisogni emergenti”

**4. RISORSE UMANE:**

Volontari. Possibile presenza di personale dipendente e lavoratori autonomi (che non possono essere reperiti tra i volontari) necessari al regolare funzionamento dell’organizzazione oppure per “specializzare” l’attività

**Cooperativa Sociale**  
L. 08 novembre 1991, n° 381

**1. DEFINIZIONE:** art. 1 - 1° c.: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”

**2. SCOPO ED ATTIVITA’:**

**“IMPRENDITORIA SOCIALE”**

Attività di “PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE” tendenti ad erogare servizi socio-sanitari ed educativi, nonché a realizzare, tramite lo svolgimento di “attività diverse”, l’inserimento professionale di persone svantaggiate.

Sostanzialmente lo scopo è “prevalentemente esterno o interno” a seconda del tipo di cooperativa.

**3. STRUTTURA GESTIONALE:**

Presenza di un’organizzazione tipicamente imprenditoriale (stabilità e continuità del lavoro valutato in base ai canoni dell’efficacia e dell’efficienza) delle risorse materiali ed umane per l’erogazione di un servizio “specifico”

**4. RISORSE UMANE:**

Soci-lavoratori retribuiti. Possibile presenza di soci-volontari (non in misura superiore al 50% dei soci). Soci-svantaggiati (per le Coop. Soc. di tipo B)

svolta.

**5. FONTI DI FINANZIAMENTO:**

1. Quote e contributi degli associati
2. Atti di liberalità (eredità, donazioni, legati)
3. Contributi pubblici
4. Entrate derivanti dallo svolgimento di attività economiche “sussidiarie ed ausiliarie” rispetto ai fini statutari
5. Altre entrate compatibili con le finalità sociali

**5. FONTI DI FINANZIAMENTO:**

1. Contributi volontari
2. Atti di liberalità
3. Contributi pubblici
4. Rimborsi derivanti da convenzioni
5. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive avente un carattere “marginale”

**5. FONTI DI FINANZIAMENTO:**

Le entrate sono rappresentate soprattutto dalla vendita, ad Enti pubblici (tramite convenzione) ed a soggetti privati, dei beni e servizi prodotti (oltre che ad avere la possibilità di ricevere atti di liberalità o contributi pubblici)

- le **“FONDAZIONI”**: le “Fondazioni pro-sociali” che, mancando di una loro disciplina ad hoc sono regolate dalle norme del Cod. Civ., possono o realizzare direttamente progetti di interesse collettivo (ed allora sono definite propriamente “operational”) oppure finanziare programmi elaborati da altri soggetti solitamente non profit (in questo caso sono denominate “grantmaking”).

- le **“ONLUS”**: con **D. Lgs. 04 Dicembre 1997, n° 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”**, sono state introdotte le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale come categoria speciale di enti non profit, ritenuta particolarmente meritevole di agevolazioni fiscali, più ampie che per ogni altro soggetto, in considerazione dell’alta meritorietà delle attività, tutte di carattere solidaristico, svolte a favore di soggetti in situazioni di grave svantaggio. La disciplina, di rilevanza esclusivamente fiscale e tributaria, rappresenta senza dubbio una delle riforme più importanti del settore. Ricordiamo che alcuni soggetti (organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, cooperative sociali ed organizzazioni non governative riconosciute) sono qualificati automaticamente e per legge ONLUS. Le Cooperative ordinarie, a differenza delle Cooperative Sociali, possono assumere tale qualifica a certe tassative condizioni previste dalla legge: comunque sia, la disciplina generale delle ONLUS si applica alle Cooperative (sociali e non) con alcune specificità, tenuto conto appunto della particolarità degli enti in questione che appartengono alla categoria delle società.

Malgrado la mancanza di un completo ed esaustivo **“diritto delle istituzioni sociali”** si è dunque delineata, grazie anche all’emanazione della legge sulle Associazioni di promozione sociale, una sorta di **“complementarietà”** tra le organizzazioni appartenenti al “Terzo Settore”: ciò significa, come ha anche più volte evidenziato l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, che si stanno man mano delineando dei ruoli precisi ad esse riconducibili. Laddove, infatti, come detto, l’obiettivo sia quello dell’erogazione di “servizi sociali complessi” che necessitano di una vera e propria struttura aziendale si ricorrerà tendenzialmente alla Cooperativa Sociale; al contrario una struttura gestionale ed organizzativa più semplice (e se vogliamo, però, più sensibile ad ogni forma di morfogenesi sociale),

quale è quella delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, si presta maggiormente per offrire una risposta ai bisogni sociali, per così dire, “immediati”. Una giusta attribuzione di ruoli alle diverse entità del “Terzo Settore” è importante, oltre che sul piano formale, anche a livello sostanziale per la creazione di un “**welfare-mix**” che costituisca una reale e valida risposta alla crisi del “Welfare State”: in sintesi lo sviluppo del “Terzo Settore” è ormai concepito come il mezzo per continuare a garantire in maniera ottimale i diritti sociali dei cittadini: è chiaro, però, che in questo modello le istituzioni pubbliche (a tutti i livelli) dovranno in parte rinunciare a gestire gli interventi concreti per occuparsi, in maniera più attenta, della programmazione e del coordinamento.

Data la complessità del fenomeno, individuare i **fattori sociali** che ne hanno favorito la formazione e lo sviluppo non è certo cosa facile; comunque sia, avendo soprattutto riguardo al dato empirico, ci sembra di poter formulare le seguenti ipotesi:

1. innanzitutto i **FALLIMENTI** dello **STATO**, nonché quelli del **MERCATO**, registrati nel settore della produzione di beni e servizi sociali;
2. la creazione di una sempre più organica **LEGISLAZIONE DELLE ISTITUZIONI SOCIALI** (la Legge quadro sul Volontariato, la Legge sulle Cooperative Sociali e la Legge sulle Associazioni di promozione sociale) che ha finito con il dare riconoscimento giuridico a differenti forme organizzative di natura privata che svolgono attività di interesse collettivo;
3. le novità introdotte, prima, con la **LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI (L. 142/’90)**: grazie alla quale nella gestione dei servizi di interesse collettivo le organizzazioni sociali sono concepite come potenziali interlocutori delle istituzioni pubbliche), poi con la **L. 328/’00** (che, come visto, delineando un “welfare delle responsabilità condivise” proietta gli enti non profit, attraverso un particolare sistema di autorizzazioni ed accreditamento, nel processo di progettazione e realizzazione degli interventi socio-assistenziali-sanitari) ed infine, di recente, con la **revisione Titolo V della Cost.** che ha fatto della sussidiarietà orizzontale (partecipazione dei soggetti del privato sociale alla formulazione e gestione delle politiche sociali) un principio costituzionale;
4. l’esigenza e volontà, espressa da gruppi di cittadini, **DI REALIZZARE IN MANIERA DEL TUTTO INNOVATIVA** (adozione di forme di gestione basate sulla democrazia e la trasparenza che vanno a sostituire l’organizzazione burocratica e verticistica; massima valorizzazione del momento preventivo; maggior radicamento sul territorio; risposte sempre più “personalizzate”) **FORME di INTERVENTO SOCIALI** più vicine alle reali esigenze della collettività;
5. tutta una **SERIE DI VANTAGGI e GARANZIE** offerte da tali organizzazioni:
  - a. il vincolo del non profit (vale a dire la non distribuzione dell’eventuale profitto ed il suo reimpiego per il conseguimento dell’oggetto sociale) quale forma di protezione del “cliente” da logiche “perverse” presenti, talvolta, nel mercato;

- b. un ampliamento delle possibilità di scelta del consumatore che potrà decidere di avvalersi o del prodotto erogato dal “terzo settore” o di quello offerto dal settore pubblico.
  - c. l’instaurazione di un miglior rapporto qualità-prezzo nell’erogazione del servizio grazie alla possibilità di ottenere dall’intera compagine sociale risorse finanziarie (quali lasciti e donazioni) ed umane (il volontariato);
6. la **CAPACITA’ di alcune ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE** (si fa riferimento in particolar modo al mondo della cooperazione sociale) **di AGIRE POSITIVAMENTE**, come si sostiene anche nel famoso “Libro Bianco” di J. Delors (“Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo”), oltre che sulla qualità della vita anche nell’**AMBITO DELL’OCCUPAZIONE**. A tale proposito si deve ricordare come una recente indagine svolta dalla Commissione “Terzo Settore ed Occupazione” istituita presso il Ministero del Lavoro abbia dimostrato che:
- a) l’occupazione creata dal “terzo settore” non ha necessariamente carattere sostitutivo di occupazione attivabile in altri settori (come quello pubblico);
  - b) la qualità del lavoro e le remunerazioni del “terzo settore” non sono inferiori a quelle mediamente presenti in altri settori;
  - c) il “Terzo Settore” è capace, non solo di impiegare forza lavoro non qualificata o marginale, ma data la “complessità” dei servizi offerti, anche di esprimere una domanda di personale altamente specializzato.

Malgrado che le organizzazioni appartenenti al “Terzo Settore” siano da tempo al centro dell’attenzione di cittadini, giornalisti, politici e studiosi, le informazioni sulla loro “dimensione economica” risultano spesso frammentarie. Riteniamo, perciò, utile riportare di seguito i dati raccolti tramite un’indagine effettuata da G. P. Barbetta (“Le dimensioni economiche del settore non profit in Italia”): cifre, queste, che più di qualsiasi altro scritto permetteranno al lettore, non solo di comprendere il ruolo e le funzioni che i soggetti non profit hanno attualmente, ma anche di immaginare e creare nuovi scenari.

## 01. “FORZA LAVORO IMPIEGATA”

LAVORATORI RETRIBUITI	VOLONTARI
418.000 persone (misurate in termini di equivalenti)	273.000 volontari ai quali si devono

tempo pieno: ad es. due lavoratori part-time equivalgono ad un lavoratore a tempo pieno) 1,8% del totale della forza lavoro occupata in Italia. Per avere un termine di raffronto il non profit incide sull'occupazione quasi quanto il settore delle assicurazioni e del credito.	aggiungere 15.000 obbiettori di coscienza e 16.000 persone distaccate dal proprio datore di lavoro e retribuita da quest'ultimo (sempre ragionando in termini di equivalenti tempi pieni). Se le prestazioni dei volontari fossero retribuite con lo stesso salario corrisposto ai lavoratori si avrebbe una spesa pari a 10.000 miliardi di lire.
--	--

## 02. "ATTIVITA' SVOLTE NEL SETTORE NON PROFIT"

ATTIVITA'	OCCUPATI	VOLONTARI	SPESE
Attività culturali e ricreative	6,3%	30,4%	11,4%
Istruzione e ricerca	28,5%	9,2%	20,7%
Sanità	14,1%	12,8%	17,8%
Assistenza Sociale	33,4%	35,3%	21,4%
Attività ambientalistica	0,2%	1,6%	0,2%
Tutela degli inquilini e sviluppo del patrimonio abitativo	4,6%	2,9%	1,6%
Promozione e tutela dei diritti civili	2,1%	1,7%	2,3%
Intermediari filantropici promozione volontariato	0,5%	0,1%	0,9%
Attività internazionali	1,5%	1,5%	1,7%
Organizzazioni economiche, di titolari di impresa, professionali e sindacali	8,8%	4,5%	22%

### 03. “SPESA COMPLESSIVA”

29.000 miliardi di lire, pari al 2% del PIL.

### 04. “ENTRATE DEL SETTORE NON PROFIT”

<b>TIPOLOGIA DELLE ENTRATE</b>	<b>SETTORE NON PROFIT</b>
Contratti e convenzioni	29,5%
Trasferimento a fondo perduto	17,5%
Pagamenti indiretti	5,4%
<b>TOTALE ENTRATE PUBBLICHE</b>	<b>52,4%</b>
Donazioni	5%
Vendita beni e servizi	31,9%
Quote di iscrizione	2,4%
Redditi da investimenti	3,5%
Altri redditi	4,9%
<b>TOTALE ENTRATE PRIVATE</b>	<b>47,6%</b>



## **“La Cooperativa Sociale”**

### **1. ASPETTI LEGISLATIVI**

La legislazione a cui si deve necessariamente fare riferimento in materia di Cooperazione Sociale è rappresentata essenzialmente dalla **L. 8 Novembre 1991, n° 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”**, così come modificata mediante l’art. 20 della L. 6 Febbraio 1996, n° 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1994", nonché dalle norme attuative emanate a livello regionale che per la Regione Toscana si sostanziano nella **L.R. 24 Novembre 1997, n° 87 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”**.

Di seguito riportiamo quegli articoli delle Leggi menzionate che, grazie alle loro disposizioni, determinano la nascita di una figura giuridica, la Cooperativa Sociale, dotata di sue caratteristiche che la distinguono in maniera netta dall’impresa privata propriamente detta e dall’ente pubblico.

#### **- L. 381/’91: art. 1 “Definizione”**

È soprattutto tramite questo articolo che viene introdotto all’interno dell’ordinamento giuridico italiano un soggetto sui generis (una sorta di “Giano bifronte”, hanno affermato i più autorevoli studiosi della materia) dotato di una **natura allo stesso tempo “pubblica” e “privata”**: la Cooperativa Sociale come Impresa Sociale.

Questa figura sembra, dunque, avere la capacità, almeno a livello teorico e nelle intenzioni del legislatore, di combinare assieme i caratteri tipici dell’ “imprenditoria” con quelli dell’ “azione sociale”.

Dell' **“etica imprenditoriale”**, la Cooperazione Sociale ha fatto propri principi quali le procedure organizzative, la capacità di innovazione, l'uso oculato ed ottimale delle risorse umane e materiali, la continuità del lavoro e la capacità di immettere sul “mercato” un prodotto (bene o servizio che sia) specifico ed identificabile che sappia “sostenere la concorrenza”.

Dell' **“etica sociale”** ha, al contrario, recepito, come sancisce la stessa norma in menzione il fine ultimo “[...]di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale” e dunque l'agire a favore degli “altri”, la “logica del donare”, lo spirito della condivisione e della solidarietà.

Se combiniamo le due diverse serie di principi (solo in apparenza contraddittorie) ne otteniamo un nuovo soggetto (nuovo in quanto si distingue e dall'azienda privata e dall'ente pubblico) che, dotato di una sua organizzazione materiale ed umana stabile efficiente e continuativa, produce beni e/o servizi per fini solidaristici: beni e/o servizi che sono ormai comunemente denominati, in maniera del tutto consona al contesto in cui si vanno a collocare, come **“beni relazionali”** o di interesse collettivo che non si esauriscono negli specifici servizi socio-sanitari assistenziali ma ricomprendono, in generale, i servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità. Per comprendere correttamente quella che è la natura di tali beni, riteniamo utile riportare il seguente schema (tratto da “Capaci di vendere solidarietà” di Giovanna Bussolanti)

<b>PRODUZIONE di BENI MATERIALI</b>	<b>PRODUZIONE di SERVIZI alla PERSONA</b>
Il prodotto è concreto (materiale)	Il prodotto è immateriale
La proprietà è trasferita quando viene effettuato l'acquisto	La proprietà non è generalmente trasferita
Il prodotto può essere rivenduto	Il prodotto non può essere rivenduto
Il prodotto può essere immagazzinato da venditori e compratori	Il prodotto non può essere immagazzinato
Il consumo è preceduto dalla produzione	Produzione e consumo generalmente coincidono
La produzione, la vendita ed il consumo sono sequenzialmente differenziati	La produzione, il consumo e spesso anche la vendita sono sequenzialmente uniti
Il prodotto può essere trasportato	Il prodotto non può essere trasportato (sebbene i "produttori" possano spesso spostarsi)
Solo il venditore produce	Il compratore (cliente) prende parte direttamente alla produzione
E' possibile un contatto diretto tra l'entità produttrice ed il cliente	Nella maggior parte dei casi è necessario un contatto diretto tra l'entità produttrice ed il cliente
Il prodotto può essere esportato	Il servizio normalmente non può essere esportato, ma lo può il sistema di erogazione del servizio.

Qualunque sia il profilo che ne analizziamo la Cooperativa Sociale rivendica, dunque, la propria identità.

Si distingue, come detto, dall'**impresa privata**: laddove per quest'ultima una "gestione economica ottimale" si presenta come fine ultimo per la realizzazione del profitto, per la prima rappresenta, al contrario, l'adeguata modalità per realizzare, come è stato giustamente affermato, la "**massimizzazione dell'utilità sociale**".

Pur essendo, in sintonia con l'**Ente Pubblico** per quanto attiene all'intento (il perseguimento del fine di pubblico interesse e non del lucro) se ne distacca profondamente per i diversi "**criteri guida dell'azione**": efficacia ed efficienza sono, infatti, i due cardini che sorreggono l'operato della Cooperativa Sociale.

Infine questo soggetto si distingue anche da **altre forme di organizzazioni sociali** che o appartengono alla stessa categoria giuridica o si collocano all'interno di uno stesso "raggruppamento" più ampio: il non profit. Nella prima ipotesi facciamo riferimento alla Cooperativa per così dire ordinaria (direttamente disciplinata dal Cod. Civ. agli artt. 2511-2517) che prevede l'associazione di più soggetti al fine di produrre per tutti i consociati un vantaggio certamente superiore rispetto a quello che i medesimi riuscirebbero a conseguire singolarmente tramite lo svolgimento della

medesima attività (cd. scopo mutualistico che si contrappone, dunque, all' "interesse generale della comunità" perseguito dalla Cooperativa Sociale); nella seconda ipotesi ci riferiamo, invece, alle Associazioni di volontariato che, trovando non a caso una loro disciplina in una L. ad hoc (L. 11 agosto 1991 n° 266) si connotano per una preponderante presenza di forza lavoro volontaria (e di conseguenza tendenzialmente impegnata in maniera occasionale e non remunerata) e per la marginalità delle attività commerciali.

Soffermandoci ancora brevemente sull'art. 1, di fondamentale importanza appare il richiamo alla "**comunità**": termine con il quale il legislatore nazionale e più tardi, ma non con minor enfasi, quello regionale, ha voluto evidenziare la necessità di un **continuo legame tra la Cooperativa Sociale ed il territorio** in cui essa agisce. Ciò significa propriamente che ad essa viene consegnato un ruolo del tutto particolare: nello svolgere attività socio-sanitarie ed educative o nell'impegnarsi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate non dovrà né sostituirsi in toto all'Ente pubblico (generando fenomeni di deresponsabilizzazione istituzionale) né squalificare l'azione di altri soggetti del privato sociale (quali le associazioni di volontariato o le stesse famiglie) ma al contrario impegnarsi per la creazione di una **rete integrata di servizi**; insomma l'azione della Cooperativa Sociale dovrà, in ogni momento, coordinarsi ed avvalersi di tutte quelle risorse materiali ed umane presenti sul territorio che possono rispondere ai bisogni della comunità.

Non a caso a livello regionale l'approvazione della L. 87/97, attuativa in materia di Cooperazione Sociale della L. 381/91, è stata preceduta dalla promulgazione di una legge riguardante le politiche sociali integrate: **L.R. 3 ottobre 1997 n° 72, "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati"**, che fa della Zona Socio Sanitaria l'ambito territoriale ottimale per la programmazione ed il coordinamento delle attività svolte dalle istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni non profit (tra le quali spicca la Cooperativa Sociale), dai soggetti profit che si proiettano verso il sociale e dalle reti informali, al fine di determinare, come recita lo stesso testo normativo, una "Comunità solidale".

Risponde inoltre alla logica appena illustrata la previsione dell'art. 2 della stessa L.381/91 in base alla quale, tramite l'istituzione della figura del Socio volontario, si cerca di inquadrare almeno una parte del volontariato in un apparato organizzativo e professionale.

Le lettere a) e b) del 1° c. dell'art. 1 operano una suddivisione della Cooperazione Sociale in base all' **OGGETTO SOCIALE**. Si individuano, dunque, delle Cooperative dedite all'**esercizio di servizi socio-sanitari ed educativi** e delle Cooperative che, tramite lo svolgimento di **attività produttive nell'ambito agricolo, industriale, commerciale o dei servizi, mirano all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**. Con la prima categoria, denominata in base alla sezione d'iscrizione dell'Albo Regionale (art. 3, L.R. 87/97) di "**tipo A**" e con un termine anglosassone, che ben ne descrive la natura, di "**caring**", si introducono

delle innovazioni fondamentali: la possibilità per questo particolare soggetto di operare oltre che nei settori tradizionali del sociale e del sanitario anche in quello dell'educazione e la possibilità di erogare, grazie all'impiego contemporaneo di differenti figure professionali (quali medici, psicologi, psichiatri, operatori sociali, etc.), servizi non solo di diversa gamma ma anche e soprattutto integrati.

Per quanto attiene, invece, alla seconda categoria di Cooperative Sociali denominate, sempre in base al criterio summenzionato, di **“tipo B”** (o, con termine inglese di **“training”**) bisogna evidenziare il ruolo particolare che il legislatore ha voluto ad esse affidare: “strumento privilegiato e specialistico” per l’inserimento all’interno del difficile mondo del lavoro di persone cd. svantaggiate; compito assai arduo che, passando attraverso la formazione professionale e l’impiego di tali soggetti direttamente da parte della Cooperativa, dovrebbe condurre ad una loro “integrazione professionale” nel mondo esterno.

Che cosa si debba intendere per **persone svantaggiate** ce lo “suggerisce” (in termini perentori) il 1°c. dell’art. 4 della L. 381/’91 e tuttavia da più parti si è fatta notare la “visione eccessivamente selettiva” dello stesso disposto normativo che, se senza dubbio offre “un’opportunità” a persone in stato di evidente svantaggio, verrebbe però a negare una tale chance a tutta una serie di soggetti di cui, pur non trovandosi in una situazione di “grave sofferenza”, è senza dubbio importante ed utile promuovere l’occupazione (si pensi ad es. ai carcerati non ammissibili a forme alternative di pena o ai lavoratori anziani interessati al part-time prima del pensionamento).

Per completezza si ricorda che in base al 2° c. dell’art. 4 lo “stato di svantaggio” della persona deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione (salvo il diritto alla riservatezza) e che il personale delle Cooperative di “tipo B” deve essere costituito per almeno il 30% da tali soggetti che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci.

Volendo concludere questa sezione dedicata alle differenti tipologie di Cooperative Sociali si deve ricordare brevemente che l’art. 8 della L. 381/’91, nonché la lettera c) del 4° c. dell’art. 3 della L.R. 87/’97 prevedono la figura particolare del **Consorzio**.

Il Consorzio territoriale non è altro, dunque, come ci suggerisce la stessa previsione legislativa, che una forma di **“aggregazione e coordinamento”** fra Cooperative, ovvero una sorta di “Impresa rete” che, come da più parti è stato sostenuto, è caratterizzata dall’autonomia dei singoli membri e dalla loro integrazione. Se questa, in sintesi, ne è la natura i suoi scopi, almeno a livello teorico, risultano essere molteplici: per motivi di chiarezza possiamo così schematizzarli:

a) **FUNZIONI INTERNE:**

- promuovere l'**INTERSETTORIALITÀ** tramite l’associazione di Cooperative dedite ad attività differenti (dai servizi sociali all’inserimento lavorativo) in modo tale che il Consorzio stesso non assuma una sua connotazione specialistica;

- promuovere la **COLLABORAZIONE e la COMUNICAZIONE** in ordine alle esperienze professionali tra le Cooperative che vi aderiscono;
- promuovere la nascita di un più ampio **“SPIRITO SOLIDARISTICO”** che coinvolga le Cooperative;
- promuovere lo **“SVILUPPO STRATEGICO”** delle singole Cooperative attraverso l’assistenza amministrativa, i servizi di consulenza, la formazione e la valorizzazione della risorsa umana.

**b) FUNZIONI ESTERNE:**

- promuovere **NUOVE FORME DI COOPERAZIONE** in settori non ancora interessati dal fenomeno;
- promuovere la **STIPULA DI CONVENZIONI** con le Istituzioni pubbliche come previsto dall’art. 5 della L. 381/’91 ed in generale, se possibile ed opportuno, assumere il ruolo di “general contractor” su operazioni aventi una portata che va oltre la dimensione territoriale di appartenenza;
- farsi **GARANTE**, in particolare modo nei confronti della Pubblica Amministrazione, della professionalità del personale e del rispetto delle disposizioni amministrative da parte delle singole Cooperative.

**- L. 381/’91: art. 2 “La suddivisione della Base Sociale”**

In base all’articolo summenzionato ed alla normativa vigente in materia di Società la base sociale delle Cooperative Sociali risulta essere così articolata:

- **Soci Lavoratori:** in questa categoria vi rientrano propriamente tutti quei soggetti che svolgono un’attività lavorativa all’interno della Cooperativa a fronte di una retribuzione calcolata in base ad un C.C.N.L. (naturalmente il “lavoratore” risulta anche essere inquadrato in termini previdenziali).
- **Soci Volontari:** in questa seconda schiera di soci vi rientrano tutte quelle persone che, come sancisce specificamente l’art. 2 della L. 381/’91, nonché l’art. 2 della L. 266/’91, prestano la loro opera “in modo personale, spontaneo e gratuito”. Ad essi la Legge, al 4° c. dell’art. in menzione, riconosce oltre al rimborso, dietro presentazione di adeguata documentazione delle spese realmente sopportate, anche il diritto ad essere assicurati in ordine alle malattie professionali ed agli infortuni sul lavoro.  
Non è superfluo ricordare che, sempre in base al disposto normativo, il numero dei soci volontari non potrà in ogni caso superare la misura del 50% del totale dei soci: disposizione, questa, che è stata avvertita in certi frangenti, come un “inutile elemento di rigidità”.
- **Soci Svantaggiati:** di tale categoria abbiamo già fatto ampia menzione in precedenza nella sezione dedicata alle diverse tipologie di Cooperative.
- **Soci Utenti/Fruitori:** rappresentano una particolare figura di soci che mediante l’attività della Cooperativa raggiungono il soddisfacimento di un particolare bisogno. In generale figurano come soci fruitori tutte quelle persone svantaggiate (quali i portatori di handicap, tossicodipendenti, anziani, etc.) che risultano essere utenti dei servizi erogati dalla Cooperativa medesima.

- **Soci Sovventori:** sono tutti quei soggetti che, come statuisce l'art. 4 della L. 59/'92, pur non operando attivamente all'interno della Cooperativa apportano capitali finanziari; si ricorda che, a tutt'oggi, si registra una scarsa presenza di soci sovventori.
- **Soci Persone Giuridiche:** infine ai sensi dell'art. 11 della L. 381/'91 possono risultare come soci anche le Persone Giuridiche, a condizione, però, che nei loro statuti sia previsto espressamente il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.
- **L. 381/'91: artt. 5/9; L.R. 87/'97 artt. 3/4/5/6/7 – 11/12: “Iscrizione all' Albo Regionale e stipula delle convenzioni”**  
 Come previsto dall'art. 9 della L. 381/'91, tramite la L.R. 87/'97, non a caso intitolata “Disciplina dei rapporti tra le Cooperative Sociali e gli Enti Pubblici che operano nell'ambito regionale”, si sono emanate le norme attuative in materia di Cooperazione Sociale: in particolare modo, rispettando le indicazioni della L. nazionale è stato istituito, articolandolo a livello provinciale, l' **“Albo Regionale delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi”**, l'iscrizione presso il quale è, come diremo meglio successivamente, la conditio sine qua non per la stipula delle convenzioni. Pur non volendo entrare nel dettaglio giuridico della materia è doveroso evidenziare come l'Albo Regionale, al quale le Cooperative Sociali potranno iscriversi solo dopo aver dimostrato la **finalità solidaristica** del perseguimento dell'interesse generale combinata all'**assenza di fini di lucro**, si articola in 3 sezioni differenti così denominate:
  1. **“Sez. A”**, all'interno della quale verranno iscritte le Cooperative Sociali che intendono erogare servizi di “caring”, vale a dire socio-sanitari ed educativi;
  2. **“Sez. B”**, presso la quale saranno registrate le Cooperative Sociali di “training”, vale a dire quelle che, attraverso lo svolgimento di particolari attività, mirano all'inserimento lavorativo dei soggetti cd. “svantaggiati”;
  3. **“Sez. C”**., infine, dove verranno iscritti i Consorzi di Cooperative Sociali.

In omaggio al già menzionato principio della **territorialità** il legislatore ha deciso di delegare alle Province le procedure d'iscrizione nonché quelle relative alla revisione dell'Albo (scelta, questa, che secondo taluni potrebbe portare ad una vera e propria discriminazione nei confronti delle Cooperative concretantesi nella possibilità che le Province stesse adottino criteri di selezione e di controllo differenti).

Di fondamentale importanza, dati anche i contenuti innovativi presenti al loro interno, appaiono l'art. 5 della L. 381/'91 così come modificato dalla L. 52/'96 e gli artt. 11 e 12 della L.R. 87/'97.

In generale si deve, da subito, sottolineare come la combinazione dei tre elementi caratterizzanti la Cooperazione Sociale (ci riferiamo specificamente alla loro natura particolare, alla creazione di un'utilità sociale tramite lo svolgimento della loro

attività ed infine al perseguimento non del lucro bensì del fine di pubblico interesse) determini una vera e propria **sintonia d'intenti** tra questa e l'Ente pubblico preposto, per definizione, alla realizzazione di fini pubblici. Proprio per questo il legislatore (nazionale e regionale) nel disciplinare i rapporti tra i due soggetti ha voluto, come dimostrano ampiamente gli articoli citati, da un lato istituire una vera e propria logica di **“dialogo-collaborativo”** che vada a scardinare il vecchio criterio del rapporto unidirezionale e dall'altro distinguere in maniera netta questa speciale relazione rispetto a tutti gli altri contatti che l'Ente pubblico instaura con gli operatori privati, escludendo, almeno in alcuni casi, l'obbligo dell'applicazione delle norme relative alla contrattualistica pubblica e prevedendo l'utilizzo di uno strumento ad hoc: la **CONVENZIONE**.

Prima di andare ad esaminare più da vicino il dettato legislativo è utile ricordare, dati anche gli ampi dibattiti che si sono aperti in rapporto a tale questione, che la convenzione, quale forma di collaborazione tra la Cooperativa Sociale e la Pubblica Amministrazione, non va in nessun modo a contrastare con il principio della libera concorrenza sul mercato o, se vogliono essere più precisi, con i principi comunitari della libera circolazione dei beni e dei servizi. Non a caso lo stesso Trattato Istitutivo della CEE delimita il campo di applicazione delle norme europee ai soggetti for profit operanti sul mercato (imprese propriamente dette) e vi esclude non solo i rapporti di natura non contrattuale ma anche le attività volte a perseguire l'interesse generale ed i fini tipici dello Stato. Sembra utile, a tale proposito, riportare anche la Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 17 febbraio 1993 “I servizi di previdenza ed assistenza sono preordinati ad una finalità sociale e si fondano sul principio di solidarietà [.....] Gli organismi incaricati del compito di esplicare il servizio della previdenza e dell'assistenza sociale sono privi di qualunque fine lucrativo e sono irriducibili ad impresa. Pertanto gli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della comunità non sono applicabili agli organismi suindicati”.

Più tardi, poi, la stessa Direttiva CEE 92/50 (recepita all'interno dell'ordinamento legislativo italiano attraverso il D. lgs. 157/95) ha collocato i servizi sanitari e sociali in un elenco all'interno del quale sono stati inseriti tutti quei servizi nei confronti dei quali l'applicazione delle regole comunitarie è rimandata ad una fase successiva (circoscrivendo gli obblighi attuali alla predisposizione di specifiche tecniche ed alla pubblicazione dell'esito di gara).

(Per inciso, a conclusione del discorso, si deve piuttosto ricordare che la Commissione Europea nel '93, dopo l'emanazione della direttiva 92/50, contestò caso mai il contenuto dell'art. 5 della L. 381/91 (e non tanto l'art. 9 della medesima legge) che in origine sanciva la possibilità di derogare alle disposizioni sugli appalti nei rapporti con le Cooperative di “tipo B” senza alcuna limitazione di importo. La Commissione stessa motivò le proprie decisioni sostenendo che i beni e i servizi in questione, in quanto diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, risultavano inseriti nell'allegato A rientrando così nella sfera di applicazione della direttiva stessa. A seguito di ciò il Parlamento italiano andò a modificare l'art. 5 tramite l'art. 20 della L. 52/96).

Ai sensi dell'art. 5 così come “ridisegnato” dalla L. 52/96 i rapporti tra l'Ente pubblico e le Cooperative Sociali risultano essere così strutturati:



- per quanto attiene i **Servizi socio-sanitari ed educativi** (vale a dire quei servizi erogati dalle Cooperative di “tipo A”) la modalità di raccordo tra i due soggetti è rappresentata, nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici, dalla **convenzione tipo** predisposta, come vedremo meglio andando avanti, dalla Regione;
- per quanto riguarda, invece, lo svolgimento di "**attività diverse**" (agricole, industriali o di servizi) miranti all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al 1° ed al 4° c. dell’articolo in menzione sono previste due ipotesi:
  - a) **1°c.** = cd. “**Fascia di irrilevanza comunitaria**” (più semplicemente beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo al netto dell’IVA è inferiore a 200.000 Ecu, circa 400 milioni delle vecchie Lire) in ordine alla quale è prevista la **derogabilità** alla disciplina in materia di contratti pubblici e la stipula di convenzioni (cd. “Affidamento diretto”);
  - b) **4°c.** = si prende in considerazione l’erogazione di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore alla soglia su citata, in ordine ai quali **non è prevista la derogabilità** (si dovrà dar vita ad una regolare gara d’appalto) ma più semplicemente la possibilità per l’Ente di richiedere, fra le condizioni di realizzazione dell’appalto, l’obbligo di dare esecuzione al contratto mediante l’inserimento delle persone svantaggiate menzionate al 1°c. dell’art. 4.

Se è vero, dunque, che da un lato il legislatore ha ritenuto opportuno di ricondurre alle regole del mercato l’affidamento della fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo è superiore alla cd. “fascia di irrilevanza comunitaria” è altrettanto vero che dall’altro ha anche promosso il perseguimento dell’interesse pubblico ponendo la condizione di eseguire il contratto avvalendosi dell’opera di soggetti svantaggiati.

Ancora una volta in ossequio al fondamentale principio della **territorialità** il 2° c. dell’art. 5 dispone che le Cooperative Sociali per partecipare alla stipula delle convenzioni debbono essere regolarmente iscritte all’Albo Regionale (disposizione questa che è stata però anche interpretata da taluni come limitazione alla libera concorrenza sul mercato).

Come previsto dall’art. 9 della L. 381/’91 il Consiglio Regionale della Toscana ha provveduto mediante la L.R. 87/’97 non solo ad emanare delle norme che andassero a favorire lo sviluppo della Cooperazione Sociale sul territorio, ma anche ad elaborare degli schemi di **CONVENZIONE-TIPO** al fine di rendere uniformi sul territorio della regione i rapporti tra gli Enti pubblici e le Cooperative stesse.

Il contenuto delle convenzioni (che non si differenzia molto a seconda della tipologia della Cooperativa) può essere così schematizzato:

- **INDIVIDUAZIONE del BISOGNO, dell’OBIETTIVO da raggiungere e del BENE RELAZIONALE** oggetto di convenzione/**SUCCESSIVA MOTIVAZIONE** del ricorso alla Cooperativa Sociale (si deve ricordare, per inciso, che in base al 6° c. dell’art. 11 si viene ad escludere la mera prestazione di

manodopera: non a caso si parla di “organizzazione complessiva” da parte della Cooperativa).

- **INDIVIDUAZIONE DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ** (all’interno di questa ampia categoria vi rientrano elementi come le linee guida, i tempi di esecuzione, i beni necessari, la professionalità, le attribuzioni e la responsabilità del personale impiegato, nonché l’obbligo del rispetto da parte della Cooperativa delle normative in materia di contratto collettivo di lavoro, in ambito contributivo ed assicurativo e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 626/’94).
- Per le convenzioni con le Cooperative Sociali di “tipo B” è previsto, inoltre, un **PROGETTO/PROGRAMMA DI INSERIMENTO** delle persone svantaggiate al quale si dovrà affiancare l’indicazione del tipo di svantaggio e delle prestazioni loro affidate.
- **INDIVIDUAZIONE del CORRISPETTIVO** (rapportato naturalmente al costo reale) /**MODALITÀ di PAGAMENTO** (è interessante ricordare a tale proposito che in caso di ritardo nella effettuazione del pagamento è previsto il versamento degli interessi di mora).
- **INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VERIFICA E VIGILANZA** (si fa riferimento ai metodi per la verifica della qualità del servizio e della soddisfazione dell’utenza. In merito ci sembra doveroso evidenziare come la CARTA DEI SERVIZI (D.l. 12 maggio 1995 n° 10 convertito in L. 11 luglio 1995, n° 273) possa configurarsi quale documento ideale per fissare in modo preventivo non solo gli obiettivi che stanno alla base del rapporto pubblico – privato ma anche i criteri di verifica e di controllo delle prestazioni poste in essere).

Interessante, per quanto attiene alla procedura di selezione delle Cooperative in sede di stipula delle convenzioni ed alle modalità di valutazione delle offerte da parte dell’Ente pubblico, risulta essere l’art. 12. È più che evidente che il procedimento muterà a seconda che si tratti dell’affidamento per l’erogazione di servizi posti in essere da Cooperative di "tipo A" o per la produzione di beni/servizi da parte delle Cooperative di "tipo B" che, come sappiamo (ai sensi dell’art. 5 della L. 381/’91), in base al loro importo possono rientrare o meno nella cd. "fascia di rilevanza comunitaria". Dunque:

1. trattandosi di **servizio socio-sanitario ed educativo** (Cooperative Sociali di "tipo A") l’Ente pubblico dovrà attivare una **selezione** (una sorta di licitazione privata) articolata in tre fasi:
  - a. la pubblicazione di un **AVVISO DI SELEZIONE** al fine di individuare le Cooperative di "tipo A" (e di "tipo C") iscritte regolarmente all’Albo Regionale ed in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi che permettono loro di gestire il servizio domandato;
  - b. l’invito, rivolto alle Cooperative selezionate, a **FORMULARE un’OFFERTA;**

c. **L’AFFIDAMENTO**, tramite convenzione, **dell’EROGAZIONE** del **SERVIZIO** alla Cooperativa Sociale che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi:

- merito tecnico;
- qualità del progetto;
- sue modalità di gestione;
- piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. 626/’94;
- prezzo.

Sono, poi, previsti, degli **ELEMENTI AGGIUNTIVI DI VALUTAZIONE** (che sembrerebbero istituire una garanzia della qualità del servizio):

- il legame della Cooperativa con il territorio (ci riferisce in particolare modo alla Zona Socio-Sanitaria nel rispetto delle disposizioni della L. R. 72/’97);
- la presenza di Soci volontari;
- la ricollocazione degli operatori già impiegati per la messa in opera del medesimo servizio.

La percentuale di punteggio massimo da attribuire ad ogni parametro riportato (ad eccezione del prezzo che in base al 2° c. non potrà superare il 50% del punteggio complessivo) verrà definita in un successivo momento da parte del Consiglio Regionale.

Sicuramente il legislatore disegnando una procedura di tal sorta (e statuendo al 5° c. che al fine dell’assegnazione della convenzione dovranno essere presentante almeno 3 offerte) ha, se così possiamo dire, mantenuto in vita alcuni principi tipici della “concorrenza”: e tuttavia ci sembra, anche, che la sua ulteriore intenzione fosse quella di creare le condizioni favorevoli per la messa in essere di un tipo di gara e l’affermazione di criteri di affidamento volti a permettere di valutare non solo ed esclusivamente la mera "economicità" (come potrebbe accadere, ad es., con gare al massimo ribasso) ma anche i fondamentali elementi quantitativi e soprattutto qualitativi (dimensioni che possono essere “rilevate” solo con, ad es., appalti concorso).

2. Trattandosi di **servizi diversi miranti all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate il cui importo non va a superare i 200.000 Ecu** ("fascia di irrilevanza comunitaria") pur derogando, come più volte detto, alla disciplina in materia di contratti pubblici, la convenzione sarà stipulata solo previa **presentazione e relativa valutazione di un Progetto di fornitura di beni e servizi che abbia come scopo l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate** (cd. "Affidamento diretto").

Qualora vengano presentate più proposte si dovrà procedere, al fine di addivenire alla stipula della convenzione con una Cooperativa, alla valutazione non solo del Progetto citato ma anche del suo merito tecnico/organizzativo e dell’eventuale presenza di Soci volontari.

L’abbandono della disciplina in materia di contratti pubblici a favore dello "affidamento diretto" (o "convenzione diretta") è, come è facile intuire, determinato dal fatto che in questo caso (come anche d’altronde nel

precedente) la collaborazione fra Ente pubblico e Cooperativa Sociale non si esaurisce, qualunque sia la sua natura (pulizia, giardinaggio, manutenzioni, etc.), in un mero servizio ma va a favorire l'integrazione sociale di persone svantaggiate.

Affidamento diretto che se utilizzato in maniera ottimale consentirà un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche sociali volte a favore di soggetti marginali.

3. Trattandosi, infine, degli **stessi servizi riportati al n° 2 ma il cui importo supera i 200.000 Ecu** ("fascia di rilevanza comunitaria") per l'affidamento si dovrà procedere all'**appalto** e nei bandi di gara nonché nei capitolati di oneri deve essere prevista, come condizione per l'aggiudicazione, la valutazione del Programma di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

## **2. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.**

Le Cooperative Sociali, quale soggetto giuridico, rivendicano la propria autonomia, differenziandosi così da qualsiasi altra impresa, anche in materia di "rapporto di lavoro".

Esiste, infatti, un CCNL. redatto appositamente dalle Centrali Cooperative di concerto con le tre maggiori Confederazioni sindacali.

Se, come abbiamo sottolineato in precedenza, Ente pubblico e Cooperativa Sociale sono accomunati da un medesimo fine (la realizzazione del benessere della comunità) il CCNL. (la cui adozione è condizione fondamentale per la stipula di convenzioni) determina un loro ulteriore avvicinamento in ambito salariale ed amministrativo.

In sintesi, questo documento mira alla valorizzazione della risorsa umana (componente fondamentale delle Cooperative) determinando così un rapporto di lavoro (e di conseguenza l'erogazione di un servizio) duraturo e continuativo: caratteristiche che costituiscono anche una garanzia nei confronti dell'utenza.

## **3. IL REGIME FISCALE.**

Riconoscendone l'alto valore sociale delle attività svolte, il legislatore fiscale ha voluto disegnare a favore delle Cooperative Sociali un regime contributivo e tributario del tutto particolare: unica condizione per beneficiare delle specifiche agevolazioni tributarie e di altra natura (esenzione I.V.A. o assoggettamento ad aliquota ridotta del 4%, deducibilità ai fini IRAP. del costo del lavoro delle persone svantaggiate, varie concessioni governative, etc.) è, come ha anche precisato, con Nota del 15 Marzo 1994 n° 185/F21, la Direzione Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro, l'iscrizione nell'apposita "Sezione Cooperazione Sociale" del Registro Prefettizio (senza dover provvedere all'iscrizione all'Albo Regionale rilevante, invece, ad altri fini).

#### **4. LA MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO: IL "PROGETTO QUALITÀ"**

Pur senza voler entrare nel dettaglio della questione possiamo sottolineare come, già ad un'analisi generale, nel "mondo dei servizi" si rilevi l'impegno di gran parte dei responsabili d'azienda in ordine all'elaborazione di un "Progetto Qualità", vale a dire di **metodi e strumenti che permettono, in un qualche modo, di misurare (ed eventualmente, laddove possibile, aumentare) la qualità del servizio erogato.**

Un medesimo orientamento, dopo anni di totale disinteresse, sembra debba essere registrato anche nelle fila degli apparati pubblici dediti a questa specifica attività: il grande cambiamento si è avuto, in particolare, grazie alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/'94 la quale, obbligando ciascun comparto pubblico di erogazione (scuola, sanità etc.) ad adottare una **Carta dei Servizi** (che stabilisce i principi cardine della gestione, gli standards generali della qualità dei servizi nonché le forme di tutela dell'utenza), ha promosso la diffusione capillare della "cultura della qualità".

Come sappiamo anche l'attività di molte Cooperative Sociali consiste nell'erogazione di servizi: malgrado ciò, stavolta distaccandosi dal pubblico, la Cooperazione fino a pochi anni or sono non è stata interessata da una qualsiasi forma di "valutazione della qualità". Le motivazioni di questo "disinteresse" sembrano essere rintracciabili nell'instabilità dell'assetto gestionale ed organizzativo della Cooperativa stessa, nella presunzione che l'intento solidaristico dell'operatore sociale renda già di per sé di "qualità" il servizio offerto e nell'assurda convinzione che debba essere l'Ente pubblico (si configuri o meno come committente) ad occuparsi di tale argomento.

Solo negli ultimi tempi, soprattutto a seguito della diffusione delle norme ISO-UNI, la "cultura della qualità" è riuscita a penetrare all'interno della rete dei servizi offerti dal mondo dell'Impresa sociale. Comunque sia, come hanno ampiamente dimostrato numerose ricerche empiriche, la Cooperativa Sociale potrà addivenire ad una valutazione e ad un conseguente aumento della qualità del servizio tramite il rispetto di un "**Progetto Qualità**" articolato su diversi livelli:

- **DEFINIZIONE del SERVIZIO:** in primis le figure dirigenziali dovranno individuare specificamente il tipo di servizio che si intende erogare e la relativa fascia di "bisogno sociale" a favore della quale si vuole operare. In una sola parola si deve evitare la dispersione di energie.
- **ANALISI della DOMANDA:** dopo aver individuato in termini generali il target sociale al quale rivolgersi è necessario indagarne costantemente (e non solo agli esordi dell'attività) le aspettative. Un tale impegno consentirà di "personalizzare" ed "innovare" in modo adeguato lo stesso servizio e conseguentemente di addivenire alla soddisfazione dell'utenza (sia essa privata o pubblica). E' chiaro che un continuo monitoraggio della domanda richiede la preventiva fissazione degli strumenti di raccolta delle informazioni, dei tempi della rilevazione e dell'attribuzione di responsabilità ad una figura specifica.

- **FISSAZIONE degli STANDARDS:** dopo aver condotto un'attenta analisi in ordine alle caratteristiche della domanda è possibile definire gli standards (livelli) di qualità che si intendono mantenere e garantire all'utenza.
- **FORMAZIONE del PERSONALE:** se, dunque, da un lato, tramite il rispetto dei principi su indicati la Cooperativa Sociale è riuscita ad individuare il tipo di servizio da erogare e le qualità che dovrà costantemente mantenere, dall'altro dovrà provvedere, al fine dell'erogazione del medesimo, a formare sul piano umano, professionale (dirigenziale ed operativo) i vari consociati. L'idea della crescita di tutte le persone operanti a qualsiasi livello in Cooperativa deve divenire l'elemento portante di tutta l'organizzazione.
- **RAPPORTI con ALTRE COOPERATIVE:** di fondamentale importanza sembrano anche essere momenti di scambio comunicativo e di confronto esperienziale con altre Cooperative.
- **REDAZIONE del cd. "BILANCIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE":** data la loro particolare natura le Cooperative Sociali dovranno adottare un particolare sistema di rendicontazione che vada, da un lato, a rilevare il dato economico-patrimoniale (come comunemente accade nei bilanci tradizionali) e dall'altro fornisca informazioni circa l'effettivo perseguimento e raggiungimento del fine solidaristico. Naturalmente la redazione di questo documento dovrà essere preceduta dalla verifica del rispetto degli standards fissati e conseguente soddisfazione dell'utenza (indagine che verrà ancora una volta realizzata tramite strumenti all'uopo predisposti).

## **5. L'ITER DA SEGUIRE PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA SOCIALE**

1. Trovare il numero di Soci sufficiente (in genere per le cd. "mini-cooperative" da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Soci).
2. Decidere se costituire una Cooperativa di "tipo A" (dedita allo svolgimento di attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative) o di "tipo B" (svolgimento di "attività diverse" al fine di realizzare l'inserimento professionale di soggetti svantaggiati). Si ricorda, per inciso, che, a seguito della Circolare 08 Novembre 1996, n° 153/96 emanata dal Ministero del Lavoro, è possibile, anche, costituire Cooperative aventi "oggetto plurimo".
3. Rivolgersi ad un notaio per redigere l'Atto Costitutivo che dovrà necessariamente contenere:
  - a. dati anagrafici di tutti i Soci;
  - b. denominazione e sede legale della Cooperativa Sociale;
  - c. l'oggetto sociale (specificando quali beni o servizi vengono prodotti);
  - d. l'indicazione che la Cooperativa è a responsabilità limitata (per le obbligazioni sociali si risponde con il solo patrimonio della Cooperativa);
  - e. la quota di capitale versata da ogni singolo Socio;
  - f. le modalità per l'ammissione e l'esclusione dei Soci;

- 4.** Allegare all'Atto costitutivo lo Statuto contenente le regole interne della Cooperativa.
  - 5.** Depositare entro 30 gg. dall'avvenuta redazione l'Atto costitutivo presso la cancelleria del Tribunale competente per il territorio in cui ha sede legale la Cooperativa.
  - 6.** Eseguire le ulteriori iscrizioni:
    - a. nello Schedario Generale delle Cooperative;
    - b. nel Registro Prefettizio.
  - 7.** Denunziare alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, entro 30 gg. dal provvedimento del Tribunale, la costituzione della Cooperativa (atto cui, generalmente, provvede il notaio che ha redatto l'atto costitutivo).
  - 8.** Tutti gli atti relativi alla vita della Cooperativa (la costituzione, le modifiche all'atto costitutivo, lo scioglimento, etc.) devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (Busc). Si ricordi che il numero d'iscrizione attribuito nel Busc dovrà essere sempre riportato in ogni rapporto con il Ministero del Lavoro.
-

*SEZIONE SECONDA*  
*La Cooperazione Sociale nel territorio lucchese*

---



# Le Cooperative Sociali della provincia di Lucca



## Zona Socio-Sanitaria Piana di Lucca

- 1-Nuova Giovani e Lavoro (Lucca)
- 2-Insieme (Lucca)
- 3-La Cerchia (Lucca)
- 4-L'incontro (Lucca)
- 5-La Scuola per Tutti (Lucca)
- 6-La Luce (Lucca)
- 7-Cose e Persone (Lucca)
- 8-Iris (Porcari)
- 9-La Mongolfiera (Lucca)
- 10-La Salute (Lucca)
- 11-La Costanza (Lucca)
- 12-Carrai Fiori e Ambiente (Lucca)
- 13-Il Ponte (Lucca)
- 14-La Mano Amica (Lucca)
- 15-Progetto Lavoro (Lucca)
- 16-l. Aquilone (Lucca)
- 17-Insieme nella Scuola e Dintorni (Porcari)
- 18-Comunità di Pozzuolo (Lucca)
- 19-La Cometa (Lucca)
- 20-Giovani e Comunità (Lucca)
- 21-So e Co-Consortio per la Cooperazione e la Solidarietà (Lucca)

## Zona Socio-Sanitaria Valle del Serchio

- 22-Il Castello (Barga)
- 23-Sponda del Sole (Pieve Fosciana)
- 24-Ideal Servizi (Barga)

## Zona Socio-Sanitaria Versilia

- 25-C.R.E.A. (Viareggio)
- 26-L. Arcobaleno (Stazzema)
- 27-Primavera (Viareggio)
- 28-Crea Impresa (Viareggio)
- 29-Co Mi So (Viareggio)
- 30-Poseidon (Viareggio)
- 31-La Sociale (Pietrasanta)

## Premessa metodologica

L'indagine e la relativa rilevazione del dato statistico riguardante le 31 Cooperative Sociali iscritte nelle tre Sezioni (A, B, C) dell'Albo della Provincia di Lucca è stata realizzata, in occasione della cd. "revisione annuale" (anno 2001) in ordine al mantenimento da parte di tali organizzazioni dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro medesimo (art. 8, L.R. 87/97), tramite la somministrazione di uno specifico QUESTIONARIO (realizzato dall'Osservatorio Politiche Sociali – Provincia di Lucca) articolato, essenzialmente, in tre distinte parti:

- **Sezione n° 01 "IDENTITA' ORGANIZZATIVA"**: dove compaiono i dati utili ad identificare la Cooperativa Sociale medesima (denominazione, anno di costituzione, Sez. d'iscrizione, sede legale, attività svolte) e quelli necessari ad individuare l'articolazione e l'organizzazione della Base sociale (tipi di Soci, presenza o meno di dipendenti part-time e full-time, frequenza delle assemblee e così via).
- **Sezione n° 02 "SOGGETTO COMMITTENTE"**: sono raccolte, in questa seconda sezione, tutte le informazioni necessarie ad identificare la natura del Soggetto committente (Enti pubblici territoriali e non: Regione, Provincia, Comune, Az. Usl. e relative convenzioni; Soggetti privati e relativi rapporti contrattuali) nonché la procedura utilizzata per addivenire alla stipula delle convenzioni.
- **Sezione n° 03 "RAPPORTO con l'UTENZA"**: in quest'ultima parte vi si trovano, infine, tutti quei dati che riguardano il fondamentale rapporto con i destinatari del servizio offerto dalla Cooperativa Sociale (dialogo interattivo con gli utenti, verifica dei risultati, strumenti atti a raccogliere reclami, certificazione ISO UNI, etc.).

Nelle pagine che seguono, rispettando l'ordine su esposto, vengono riportate, assieme a delle brevi indicazioni, delle tabelle e dei grafici che riassumono le risposte fornite nel questionario dalle Cooperative Sociali.

## Carta d'identità Cooperative Sociali

**Tab. 01**

La tabella riporta le informazioni necessarie per l'identificazione della Cooperativa Sociale (compaiono, dunque, la ragione sociale, l'anno di costituzione, la Sezione dell'Albo delle Cooperative Sociali presso la quale la Cooperativa è iscritta, la sede legale, il numero di telefono e di fax e, laddove attivato, l'indirizzo di posta elettronica): dati, questi, necessari per un contatto immediato.

<b>n. iscr.</b>	<b>COOPERATIVA</b>	<b>Anno Cost.</b>	<b>Sez</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>C.A.P.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>TEL.</b>	<b>FAX</b>	<b>E-MAIL</b>
<b>1-LU</b>	Coop. Soc. "C.R.E.A."	1982	A	Via Lungo Canale Est, 37	55049	Viareggio	0584/ 384077	0584/ 397773	<a href="mailto:impresacrea@interfrec.it">impresacrea@interfrec.it</a>
<b>2-LU</b>	Coop. Soc. "L' Arcobaleno"	1989	A	Via Don I.Lazzeri, 19/A -Fraz. Pontestazzemese	55040	Stazzema	0584/ 777083 0584/ 756512	0584/ 777083	
<b>3-LU</b>	Coop. Soc. "Nuova Giovani e Lavoro"	1992	B	Via S.Giustina, 59	55100	Lucca	0583/ 343751	0583/ 342529	<a href="mailto:nuovagiovanelavoro@tin.it">nuovagiovanelavoro@tin.it</a>
<b>4-LU</b>	Coop. Soc. "Insieme"	1981	A	P.zza S. D'Acquisto, 39 - Loc. Arancio	55100	Lucca	0583/ 496194	0583/ 950017	<a href="mailto:coop.insieme@net.tin.it">coop.insieme@net.tin.it</a>
<b>6-LU</b>	Coop. Soc. "La Cerchia"	1979	A	Via Nuova, 46	55100	Lucca	0583/ 48007 - 496525	0583/ 48007	
<b>7-LU</b>	Coop. Soc. "Primavera"	1986	A	Via del Signore, 15	55049	Viareggio	0584/ 32307	0584/ 32307	<a href="mailto:primavera.coop@tiscalinet.it">primavera.coop@tiscalinet.it</a>
<b>9-LU</b>	Coop. Soc. "L'Incontro"	1994	B	Piazza Salvo D'Acquisto, 39 Loc. Arancio	55100	Lucca	0583/ 496194	0583/ 950017	
<b>10-LU</b>	Coop. Soc. "La Scuola per tutti"	1992	A	Via Fiorentini, 25 - Loc. Arancio	55100	Lucca	0583/ 494827	0583/ 464077	<a href="mailto:coop.luce@tin.it">coop.luce@tin.it</a>
<b>11-LU</b>	Coop. Soc. "La Luce"	1988	A	Via di Tempignano,	55100	Lucca	0583/ 954263	0583/ 491681	

					150/B - Tempagnano								
<b>12-LU</b>	Coop. Soc. "Cose e Persone"	1991		B	Via Fiorentini, 25 - Loc. Arancio	55100	Lucca	0583/ 492961					
<b>13-LU</b>	Coop. Soc. "Il Castello"	1987		A	Via P. Funai, 70	55051	Barga	0583/ 710100	0583/ 711220			<a href="mailto:castellosociali@tin.it">castellosociali@tin.it</a>	
<b>14-LU</b>	Coop. Soc. "Sponda del Sole"	1989		A	Via Provinciale, 54/a - Loc. Pontecosi	55036	Pieve Fosciana	0583/ 612483					
<b>15-LU</b>	Coop. Soc. "Iris"	1989		A	Piazzale S.Giusto - Locali Parrocchiali	55016	Porcari	0583/ 211011	0583/ 29200				
<b>16-LU</b>	Coop. Soc. "La Mongolfiera"	1994		B	Piazza S.Francesco, 19	55100	Lucca	0583/ 952550	0583/ 952550				
<b>17-LU</b>	Coop. Soc. "Ideal Servizi"	1994		A	Via A.Mordini, 4	55051	Barga	0583/ 724289	0584/ 727274				
<b>18-LU</b>	Coop. Soc. "La Salute"	1996		A	V.le Castracani, 385	55100	Lucca	0583/ 494431	0583/ 306080			<a href="mailto:info@la-salute.com">info@la-salute.com</a>	
<b>19-LU</b>	Coop. Soc. "Crea Impresa"	1995		B	Via Virgilio, 222	55049	Viareggio	0584/ 384077	0584/ 397773			<a href="mailto:impresacrea@interfreec.it">impresacrea@interfreec.it</a>	
<b>20-LU</b>	Coop. Soc. "La Costanza"	1980		B	Via di Fregionaia, 692 Loc. Maggiano	55100	Lucca	0583/44 9815					
<b>21-LU</b>	Coop. Soc. "Carraia fiori e ambiente"	1993		B	Via Fiorentini, 25 Loc. Arancio	55100	Lucca	0583/ 494827	0583/ 464077				
<b>22-LU</b>	Coop. Soc. "Il Ponte"	1995		B	Piazza S.Agostino, 6	55100	Lucca	0583/ 435839	0583/ 490983				
<b>23-LU</b>	Coop. Soc. "La Mano Amica"	1989		A	Piazza S.Agostino, 6	55100	Lucca	0583/ 435820	0583/ 49983				
<b>25-LU</b>	Coop. Soc. "Progetto lavoro"	1996		A	Via Fiorentini, 25 - Loc. Arancio	55100	Lucca	0583/ 494827	0583/ 464077			<a href="mailto:anffas@comune.lucca.it">anffas@comune.lucca.it</a>	
<b>26-LU</b>	Coop. Soc. "L'Aquilone"	1996		A	Via Fiorentini, 25	55100	Lucca	0583/ 0583/	0583/ 0583/			<a href="mailto:anffas@comune.lucca.it">anffas@comune.lucca.it</a>	

<b>27-LU</b>	Coop. Soc. "Insieme nella scuola e dintorni"	1994	A	Loc. Arancio	55016	Porcari	494827	467742	
<b>28-LU</b>	Coop. Soc. "Comunità di Pozzuolo"	1997	B	c/o Casa parrocchiale – Pozzuolo	55100	Lucca	0583/ 29284	0583/ 29284	
<b>29-LU</b>	Coop. Soc. "CO.MI.SO"	1997	A	Via F.Cavallotti, 99	55049	Viareggio	0584/ 946761	0584/ 946747	<a href="mailto:stefanobiancalama@yahoo.it">stefanobiancalama@yahoo.it</a>
<b>30-LU</b>	Coop. Soc. "La Cometa"	1998	B	Via per S. Alessio – Loc. Gratta	55100	Lucca	0583/ 332020	0583/ 332020	
<b>31-LU</b>	Coop. Soc. "Giovani e Comunità" a.r.l.	1982	A	Via S.Giustina, 59	55100	Lucca	0583/ 587113	0583/ 56095	<a href="mailto:ceisdilucca@tin.it">ceisdilucca@tin.it</a>
<b>32-LU</b>	Coop. Soc. "Poseidon"	1998	B	Via P.Savi, 314	55049	Viareggio	0584/ 388099	0584/ 387087	
<b>33-LU</b>	Coop. Soc. "SO&CO" ("Consorzio per la cooperazione e la solidarietà")	2000	C	Via S. Giustina, 59	55100	Lucca	0583/ 331573	0583/ 342529	
<b>34-LU</b>	Coop. Soc. "La Sociale"	1995	A	Piazza Matteotti, 45		Pietrasanta	0584/ 760380		

## Tipo di attività svolta dalle Cooperative Sociali ed Ente Commitgente

**Tab. 02**

La tabella illustra nel dettaglio il tipo di attività svolte dalle singole Cooperative Sociali (fornendo, quindi, le informazioni relative al "Bene relazionale" che viene offerto e di conseguenza al tipo di domanda che potrà essere soddisfatta) e la natura del soggetto committente.

	<b>COOPERATIVA</b>	<b>TIPO ATTIVITÀ</b>	<b>ENTE COMMITTENTE</b>
1	Coop. Soc. "C.R.E.A."	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione Centri diurni per portatori di handicap;</li> <li>❖ Gestione Residenze Sanitarie Assistite per anziani;</li> <li>❖ Gestione Comunità alloggio per minori;</li> <li>❖ Attività di socializzazione per utenti del D.P.S.M.;</li> <li>❖ Formazione professionale per persone con disagio psicofisico;</li> <li>❖ Sostegno scolastico per alunni con handicap;</li> <li>❖ Assistenza domiciliare (Sostegno educativo al minore);</li> <li>❖ Servizi ludico-educativi per utenti del CIAF.</li> </ul>	<p>Az. Usl.</p> <p>Comune</p> <p>Privato</p>
2	Coop. Soc. "L'Arcobaleno"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione Centro diurno per disabili;</li> <li>❖ Attività espressive e di musicoterapica c/o Centro diurno di</li> </ul>	<p>Az. Usl.</p> <p>Comune</p>

		<p>Igiene mentale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Assistenza di base territoriale;</li> <li>❖ Assistenza di base ed animazione presso Residenze Sanitarie Assistite.</li> </ul>	Privato
3	Coop. Soc. "Nuova Giovani e Lavoro"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Edilizia e ristrutturazione completa di fabbricati ed abitazioni;</li> <li>❖ Imbiancatura e verniciatura;</li> <li>❖ falegnameria e restauro mobili ed arredi;</li> <li>❖ Costruzione infissi;</li> <li>❖ Attività impiantistica idraulica ed elettrica;</li> <li>❖ Facchinaggio;</li> <li>❖ Traslochi;</li> <li>❖ Lavorazione ferro;</li> <li>❖ Pulizie varie;</li> <li>❖ Custodia parcheggi, bagni pubblici, cimiteri circoscrizionali;</li> <li>❖ Gestione bidelli nelle scuole elementari.</li> </ul>	<p>Comune</p> <p>Privato</p>
4	Coop. Soc. "Insieme"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizi socio-educativo-assistenziali;</li> <li>❖ Gestione Centro diurno;</li> <li>❖ Assistenza anziani;</li> <li>❖ Assistenza minori;</li> </ul>	<p>Az. Usl.</p> <p>Comune</p> <p>Privato</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Assistenza a soggetti con problemi di salute mentale;</li> <li>❖ Soggiorni estivi.</li> </ul>	
5	Coop. Soc. "La Cerchia"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizi infermieristici;</li> <li>❖ Assistenza alla persona;</li> <li>❖ Animazione presso comunità;</li> <li>❖ Riabilitazione psico-fisica;</li> <li>❖ Servizi alberghieri;</li> <li>❖ Sostegni educativi del minore nella famiglia;</li> <li>❖ Attività educativa ed animazione per minori.</li> </ul>	Az. Usl. Comune
6	Coop. Soc. "Primavera"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizi socio-educativi ed ausiliari nelle scuole;</li> <li>❖ Gestione Centri estivi per bambini;</li> <li>❖ Gestione Residenza Sanitaria Assistita per portatori di handicap;</li> <li>❖ Gestione Centro diurno per anziani.</li> </ul>	Az. Usl. Pubblico Privato
7	Coop. Soc. "L'Incontro"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizi di pulizie civili, industriali, ospedaliere;</li> <li>❖ Piccoli traslochi;</li> <li>❖ Manutenzione aree verdi;</li> <li>❖ Vigilanza e custodia su scuolabus;</li> <li>❖ Servizio mensa presso scuole elementari e materne;</li> </ul>	Az. Usl. Comune Provincia A.T.O. Privato



		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizio di fisioterapia e massofisioterapia;</li> <li>❖ Servizio di animazione e custodia per minori da 3 a 10 anni.</li> </ul>	
8	Coop. Soc. "La Scuola per tutti"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sostegno socio-educativo-assistenziale scolastico ed extrascolastico ad alunni disabili;</li> <li>❖ Servizio di accompagnamento di disabili sui pulmini;</li> <li>❖ Gestione corsi di formazione professionale ed attività di orientamento;</li> <li>❖ Indagine sulla situazione degli alunni portatori di handicap delle Scuole Medie di I° e II° grado.</li> </ul>	Provincia Privato
9	Coop. Soc. "La Luce"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Assistenza domiciliare;</li> <li>❖ Servizio educativo presso asili nido;</li> <li>❖ Servizio educativo rivolto a minori;</li> <li>❖ Gestione centro di aggregazione;</li> <li>❖ Servizio assistenza portatori di handicap presso le scuole.</li> </ul>	Comune
10	Coop. Soc. "Cose e persone"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Inserimento lavorativo di disabili psichici tramite produzione artigianale;</li> <li>❖ Confezionatura di oggetti per c/to terzi;</li> <li>❖ Servizio pulizia;</li> <li>❖ Gestione di corsi di formazione professionale e borse lavoro rivolte a disabili psichici;</li> </ul>	Az. Usl. Privato

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Inserimento sociale di disabili psichici tramite gestione di stages per il servizio Progetto Lavoro Anffas..</li> </ul>	
11	Coop. Soc. "Il Castello"		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Assistenza domiciliare;</li> <li>❖ Gestione Centro diurno;</li> <li>❖ Gestione Residenza Sanitaria Assistita;</li> <li>❖ Sostegno educativo e monitoraggio presso asili nido e scuole elementari.</li> </ul>	Az. Usl. Comune
12	Coop. Soc. "Sponda del Sole"		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Attività socio-ricreative presso Residenze Sanitarie Assistite per anziani.</li> </ul>	
13	Coop. Soc. "Iris"		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione Centro diurno per anziani;</li> <li>❖ Assistenza domiciliare;</li> <li>❖ Sostegno scolastico/educativo.</li> </ul>	Comune
14	Coop. Soc. "La Mongolfiera"		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizio custodia parcheggio;</li> <li>❖ Pulizia strade, cortili e giardini di Enti Pubblici e non;</li> <li>❖ Servizio di portierato nei cimiteri;</li> <li>❖ Traslochi di piccola e media entità per conto dei privati.</li> </ul>	Provincia Comune Privato
15	Coop. Soc. "Ideal Servizi"		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione servizi socio-sanitari ed educativi;</li> <li>❖ Lavori di pulizia presso enti pubblici e privati.</li> </ul>	Privato
16	Coop. Soc. "La Salute"		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione Centro diurno;</li> </ul>	Comune

		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione Residenza Sanitaria Assistita;</li> <li>❖ Gestione Scuole materne estive;</li> <li>❖ Gestione Comunità educative;</li> <li>❖ Servizio educativo territoriale;</li> <li>❖ Gestione servizio mensa ed attività di doposcuola;</li> <li>❖ Gestione personale socio-assistenziale ed infermieristico.</li> </ul>	Privato
17	Coop. Soc. "Crea Impresa"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Assemblaggio c/to terzi;</li> <li>❖ Manutenzione del verde pubblico;</li> <li>❖ Spazzamento e pulizie;</li> <li>❖ Servizio per cittadini non comunitari;</li> <li>❖ Servizi per lo sviluppo della comunità;</li> <li>❖ Attività connesse al commercio equo e solidale;</li> <li>❖ Attività connesse al Progetto Inserimenti Lavoro.</li> </ul>	Az. Usl. Comune Provincia
18	Coop. Soc. "La Costanza"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lavorazione artigianale di sottoprodotti tessili.</li> </ul>	Privato
19	Coop. Soc. "Carraia Fiori e Ambiente"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizio educativo formativo professionale finalizzato all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;</li> <li>❖ Stages di formazione per persone con handicap;</li> <li>❖ Manutenzione verde pubblico e privato.</li> </ul>	Az. Usl. Comune Provincia Privato

20	Coop. Soc. "Il Ponte"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Manutenzione verde;</li> <li>❖ Pulizie varie (in particolare trattamento, cristallizzazione, deceratura, ceratura di tutte le pavimentazioni);</li> <li>❖ Personale ausiliario nelle scuole.</li> </ul>	Az. Usl. Privato
21	Coop. Soc. "La Mano amica"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizi assistenza di disabili psichici;</li> <li>❖ Servizi di assistenza per anziani;</li> <li>❖ Personale ausiliario nelle scuole elementari e materne;</li> <li>❖ Corsi di formazione professionale;</li> <li>❖ Promozione di attività culturali.</li> </ul>	Provincia Privato
22	Coop. Soc. "Progetto lavoro"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Servizi alla persona consistenti in attività educative e formative rivolte ai disabili, propedeutici all'inserimento lavorativo.</li> </ul>	Privato
23	Coop. Soc. "L' Aquilone"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione di progetti socio-educativi rivolti a disabili psichici residenti in modo permanente o temporaneo in casa famiglia;</li> <li>❖ Gestione Centro diurno per disabili psichici e loro famiglie.</li> </ul>	Privato
24	Coop. Soc. "Insieme nella scuola e dintorni"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione scuole materne, elementari e medie e attività di doposcuola;</li> <li>❖ Centro aggregazione giovani;</li> <li>❖ Gestione campi solari;</li> <li>❖ Attività ludico educative per bambini da 3 a 11 anni,</li> <li>❖ Attività di laboratorio per ragazzi con problemi mentali.</li> </ul>	Comune Privato

25	Coop. Soc. "Comunità di Pozzuolo"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione di attività dirette al giardinaggio e manutenzione del verde in genere;</li> <li>❖ Prestazione di manodopera c/o terzi per attività connesse alla formazione dei lavoratori;</li> <li>❖ Attività di smistamento di rifiuti ingombranti.</li> </ul>	Comune Privato
26	Coop. Soc. "CO.MI.SO"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione strutture residenziali finalizzata all'offerta di servizi educativi per minori;</li> <li>❖ Gestione Centri educativi estivi per minori;</li> <li>❖ Attività di sostegno scolastico per minori in condizioni di disagio;</li> <li>❖ Servizi di assistenza domiciliare agli anziani e disabili;</li> <li>❖ Servizio di trasporto anziani;</li> <li>❖ Catalogazione e cura archivio storico Misericordia di Viareggio.</li> </ul>	Comune Privato
27	Coop. Soc. "La Cometa"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Facchinaggio;</li> <li>❖ Pulizie varie;</li> <li>❖ Raccolta differenziata.</li> </ul>	Comune Provincia
28	Coop. Soc. "Giovani e Comunità"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gestione programmi ed attività preventivo-terapeutiche rivolti a tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, malati di AIDS e persone dedite alla prostituzione;</li> <li>❖ Gestione personale ausiliario delle scuole elementari;</li> <li>❖ Gestione Comunità per tossicodipendenti multiproblematici.</li> </ul>	Az. Usl.

29	Coop. Soc. "Poseidon"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Attività di cantieristica navale;</li> <li>❖ Rimessaggio e manutenzione navale;</li> <li>❖ Lavorazione vetroresina;</li> <li>❖ Manutenzione e pulizia aree verdi.</li> </ul>	Privato
30	Coop. Soc. "La Sociale"	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Assistenza e trasporto anziani.</li> </ul>	Privato
31	Cooperativa Sociale "SO&CO" ("Consorzio per la cooperazione e la solidarietà")	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Personale Ausiliario Scuole Materne ed elementari;</li> <li>❖ Servizi assistenza alla persona;</li> <li>❖ Servizi assistenza disabili psichici;</li> <li>❖ Gestioni progetti di inserimento lavorativo/attività di formazione professionale;</li> <li>❖ Gestione Servizi turistici;</li> <li>❖ Gestione bagni pubblici;</li> <li>❖ Noleggio piattaforme mobili ed altri tipi di attrezzature;</li> <li>❖ Collegamento con strutture consortili nazionali;</li> <li>❖ Promozione seminari sulla L. 381/91.</li> </ul>	Comune

## Base Sociale nelle Cooperative Sociali

<b>S. lav.</b>	Soci lavoratori	<b>Dip. PT.</b>	Dipendente part time
<b>S. vol.</b>	Soci volontari	<b>Dip. FT.</b>	Dipendente full time
<b>S. svan.</b>	Soci svantaggiati		

**Tab. 03a**

La tabella 3a ed i relativi grafici (3b) individuano, la prima facendo riferimento alle singole Cooperative, i secondi fornendo una visione d'insieme, la suddivisione della Base Sociale in **Soci Lavoratori** ("coloro che, in cambio di un corrispettivo in denaro, apportano all'interno della Cooperativa il proprio lavoro in adempimento al patto sociale"), **Volontari** (facendo riferimento all'art. 2 della L. 381/91: "gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente [...] Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di Legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni") e **Svantaggiati** ("coloro che, pur essendo del tutto assimilabili ai Soci Lavoratori, differiscono da questi ultimi in quanto appartenenti ad una delle categorie di "svantaggio sociale" previste dall'art. 4 della L. 381/91") ai quali sovente si affiancano **impiegati a tempo pieno o a part-time**. La stessa tabella (3a) riporta, infine, il numero dei rapporti che durante il 2000 sono stati costituiti o ai quali si è posto termine, sempre riferendosi alle diverse tipologie di soggetti.

In generale possiamo dire che la consistenza complessiva della Base Sociale delle Cooperative censite risulta essere di 1.439 persone (escludendo i dipendenti part-time e full-time che in totale ammontano a 173 individui): tra essi prevalgono i Soci lavoratori (ben l'86,17% del totale) che sono seguiti nell'ordine dai Soci svantaggiati (1'8,62%) e dai Soci volontari (il residuo 5,21%). Il totale dei Soci delle Cooperative Sociali oggetto dell'indagine evidenzia come le Cooperative di "tipo A" riescano ad aggregare un numero di persone notevolmente superiore (il 78,18% del totale) rispetto alle Cooperative di "tipo B" (21,82%).

Le tabelle ed i grafici successivi (3c e 3d) evidenziano i "movimenti" (aumento o diminuzione) registrati, nel biennio 1999-2000, all'interno del corpo sociale e del personale dipendente delle Cooperative: a tale proposito è da notare come, per le Cooperative Sociali di tipo A, a fronte di un sensibile aumento inerente i Soci Lavoratori (+16,35%) ed i Dipendenti Full-time (+35,38%), si sia assistito ad una, se pur contenuta, diminuzione dei Soci Volontari (-29,41%) e ad un più significativo decremento dei Dipendenti Part-time (-76,24%). Per quanto attiene alle Cooperative Sociali di tipo B si devono evidenziare i seguenti dati: una sostanziale stabilità in ordine ai Soci Lavoratori (+2,36%), un aumento esponenziale dei Soci Volontari (+350%), un più contenuto incremento dei Soci Svantaggiati (+18,63%) ed una diminuzione dei dipendenti Full-time (-40%) compensata, almeno in parte, da un incremento dei Dipendenti Part-time (+7%).



	COOPERATIVA	SEZ.	ADESIONE CONSORZIO	PERSONALE ATTUALE							RAPP. ACCESINI NEL 2000					RAPP. SPENTI NEL 2000						
				s. lav	s. vol	s. svan	tot. soc.	dip. pt.	dip. ft	s. lav	s. vol	s. svan	dip. pt.	dip. ft.	s. lav	s. vol	s. svan	dip. pt.	dip. ft.			
1	Coop. Soc. "C.R.E.A."	A	ICON	82	-	-	82	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
2	Coop. Soc. "L'Arcobaleno"	A	POLIS	12	-	-	12	01	06	04	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Coop. Soc. "Nuova Giovani e Lavoro"	B	SO e CO	28	-	31	59	16	09	11	-	22	05	17	-	26	01	23	-	02	-	-
4	Coop. Soc. "Insieme"	A		30	-	-	30	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
5	Coop. Soc. "La Cerchia"	A	ORIONE	321	-	03	324	-	-	35	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
6	Coop. Soc. "Primavera"	A		57	-	-	57	04	31	23	-	-	-	-	-	-	-	05	-	-	-	-
7	Coop. Soc. "L'incontro"	B		14	08	21	43	-	-	09	-	08	-	-	13	-	-	13	-	-	-	-
8	Coop. Soc. "La scuola per tutti"	A		54	01	-	55	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
9	Coop. Soc. "La Luce"	A	ORIONE	119	01	-	120	-	-	31	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-
10	Coop. Soc. "Cose e persone"	B		05	07	04	16	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Coop. Soc. "Il Castello"	A		227	-	-	227	01	24	93	-	-	01	69	-	-	-	33	-	-	-	82
12	Coop. Soc. "Sponda del Sole"	A		24	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Coop. Soc. "Iris"	A		09	-	-	09	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Coop. Soc. "La Mongolfiera"	B	SO e CO	05	02	05	12	01	-	05	02	05	01	-	07	-	-	07	-	-	-	-
15	Coop. Soc. "Ideal Servizi"	A		06	-	-	06	02	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Coop. Soc. "La Salute"	A	MOSAICO	71	-	-	71	-	09	71	-	-	-	09	38	-	-	38	-	-	-	01







Tab. 03b

### Cooperative Sociali tipo A





Tipo	Totale dei Soci	%
A	1.125	78,18%
B	314	21,82%
	<b>1.439</b>	

### Cooperative Sociali tipo B



### Cooperative Sociali A+B



Tab. 03c


Coop. Soc. Tipo A	Soci Lavoratori	Soci Volontari	Soci Svantaggiati	Totale Soci	Dipendenti Pt.	Dipendenti Ft.
Anno 1999	954	17	04	975	181	65
Anno 2000	1.110	12	03	1.125	43	88
Variazione (valori assoluti)	+ 156	- 05	- 01	+ 150	- 138	+ 23
Variazione (valori percentuali)	+ 16,35%	- 29,41%	- 25%	+ 15,38%	- 76,24%	+ 35,38%

Coop. Soc. Tipo B	Soci Lavoratori	Soci Volontari	Soci Svantaggiati	Totale Soci	Dipendenti Pt.	Dipendenti Ft.
Anno 1999	127	14	102	243	26	15
Anno 2000	130	63	121	314	33	09
Variazione (valori assoluti)	+ 03	+ 49	+ 19	+ 71	+ 07	- 06
Variazione (valori percentuali)	+ 2,36%	+ 350%	+ 18,63%	+ 29,22%	+ 26,92%	- 40%


Coop. Soc. A + B	Soci Lavoratori	Soci Volontari	Soci Svantaggiati	Totale Soci	Dipendenti Pt.	Dipendenti Ft.
Anno 1999	1.081	31	106	1.218	207	80
Anno 2000	1.240	75	124	1.439	76	97
Variazione (valori assoluti)	+ 159	+ 44	+ 18	+ 221	- 131	+ 17
Variazione (valori percentuali)	+ 14,71%	+ 141,94%	+ 16,98%	+ 18,14%	- 63,29%	+ 21,25%

Tab. 03d


### Cooperative Sociali tipo A



### Cooperative Sociali tipo B




### Cooperative Sociali A + B



## Tipologia delle Cooperative Sociali in base alla Sez. d'iscrizione

**Tab. 04**


Il quarto grafico mostra la suddivisione delle Cooperative Sociali lucchesi in base alla Sezione dell'Albo delle Cooperative Sociali nella quale sono iscritte; si nota che su di un totale di 31 Cooperative, 19 sono di "tipo A" (svolgono, cioè, ai sensi della L. 381/91, attività socio-sanitarie ed educative), 11 di "tipo B" (si occupano, cioè, tramite lo svolgimento di attività "diverse", dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) ed una sola di "tipo C" (si tratta, cioè, di un Consorzio territoriale). Emerge, perciò, in modo evidente la prevalenza sul territorio di Cooperative del primo tipo (ben il 61% del totale delle Cooperative iscritte).



## Anno di costituzione delle Cooperative Sociali

**Tab. 05a**

L'istogramma 5a nonché la tabella 5b fanno riferimento (la seconda tenendo conto anche del tipo di Cooperativa) all'anno di costituzione delle Cooperative Sociali. Delle 19 Cooperative iscritte alla Sezione A dell' Albo, 11 sono state costituite nel decennio che va dal '79 all' '89 e 8 durante il secondo decennio che va dal '90 al 2000 (si denota, perciò, una distribuzione temporale "equilibrata"). Al contrario quasi tutte le Cooperative di "tipo B", ben 10 su 11, si sono formate nell'arco di tempo che va dal 1990 al 2000 (il che potrebbe dipendere, almeno in parte, dall'emanazione della L. 381/91)



**Tab. 05b**


<b>Anno costituzione</b>	<b>Coop. Tipo a</b>	<b>Coop. Tipo b</b>	<b>Coop. Tipo c</b>
<b>1979</b>	01		
<b>1980</b>		01	
<b>1981</b>	01		
<b>1982</b>	02		
<b>1983</b>			
<b>1984</b>			
<b>1985</b>			
<b>1986</b>	01		
<b>1987</b>	01		
<b>1988</b>	01		
<b>1989</b>	04		
<b>1990</b>			
<b>1991</b>		01	
<b>1992</b>	01	01	
<b>1993</b>		01	
<b>1994</b>	02	02	
<b>1995</b>	01	02	
<b>1996</b>	03		
<b>1997</b>	01	01	
<b>1998</b>		02	
<b>1999</b>			
<b>2000</b>			01
<b>TOTALE</b>	19	11	01



## Presenza sul territorio delle Cooperative Sociali in base alla zona Socio-Sanitaria di appartenenza


**Tab. 06a**

Il grafico 6a illustra la distribuzione delle Cooperative Sociali lucchesi nelle tre Zone Socio Sanitarie del territorio: è immediatamente evidente la forte concentrazione di queste organizzazioni nella Zona Socio Sanitaria "Piana di Lucca" (il 68% del totale delle Cooperative). La tabella 6b ed il relativo grafico, al contrario, fanno riferimento alla collocazione delle medesime in base ai Comuni della Provincia di Lucca: ancora una volta la distribuzione risulta non equilibrata, contando i Comuni di Lucca e Viareggio rispettivamente 19 e 5 Cooperative, a fronte di altri Comuni dove vi è la sede legale di una sola Cooperativa o addirittura una totale assenza di tali organizzazioni.



**Tab. 06b**

Comune	N° Coop. Soc.
Barga	02
Lucca	19
Pietrasanta	01
Pieve Fosciana	01
Porcari	02
Stazzema	01
Viareggio	05




## Ambito territoriale in cui prevalentemente si svolgono le attività delle Cooperative Sociali

**Tab. 07**


La tabella mostra, in termini percentuali, il "livello territoriale" in cui si svolgono le attività delle Cooperative Sociali: a tale proposito è da notare come la cooperazione sociale nella Provincia di Lucca operi prevalentemente a livello comunale (58,20% per le Coop. Soc. di tipo A, 35,10% per quelle di tipo B) e provinciale (26,45% per le Coop. Soc. di tipo A, 64,79% per quelle di tipo B, 100% per l'unica Cooperativa di tipo C). Di più modesta estensione appare l'azione a livello regionale: 15,35% per le Coop. Soc. di tipo A ed un ancor più ridotto 0,11% per quelle di tipo B. Manca, almeno allo stato attuale, una qualche "vocazione" a livello nazionale.

Livello territoriale	Coop. Soc. tipo A	Coop. Soc. tipo B	Coop. Soc. tipo C
<b>Comune</b>	58,20%	35,10%	-
<b>Provincia</b>	26,45%	64,79%	100%
<b>Regione</b>	15,35%	0,11%	-
<b>Nazione</b>	-	-	-

### Cooperative Sociali di tipo A



### Cooperative Sociali di tipo B



## Numero dei soci delle Cooperative Sociali

### Tab. 08


La tabella suddivide le Cooperative Sociali in base al numero dei Soci in esse presenti: risulta, quindi, che 13 sono le Cooperative che contano fino a 20 Soci (di cui 08 di tipo A e 05 di tipo B); 08 con un numero che va da 21 a 50 (04 di tipo A e 04 di tipo B); 05 hanno un numero di Soci che oscilla da 51 a 80 (rispettivamente 03 di tipo A e 02 di tipo B); una sola Cooperativa di tipo A ha un corpo sociale rientrante nella categoria 81-90 ed infine 03 Cooperative Sociali contano più di 100 Soci. Da evidenziare, inoltre, che le Cooperative a più elevato numero di associati sono quelle di “tipo A”.

<b>N. Soci</b>	<b>N. Coop. A</b>	<b>N. Coop. B</b>
<b>fino a 10</b>	04	02
<b>da 11 a 20</b>	04	03
<b>da 21 a 30</b>	03	01
<b>da 31 a 40</b>	01	02
<b>da 41 a 50</b>	-	01
<b>da 51 a 60</b>	02	02
<b>da 61 a 70</b>	-	-
<b>da 71 a 80</b>	01	-
<b>da 81 a 90</b>	01	-
<b>da 91 a 100</b>	-	-
<b>Sopra 100</b>	03	-

## Tipologia delle attività svolte dalle Cooperative Sociali di "tipo A"


**Tab. 9a**

L'istogramma ci fornisce informazioni in ordine alle varie attività (tutte rientranti, come dispone la Legge, nell'ambito socio-sanitario ed educativo) svolte dalle Cooperative Sociali di "tipo A" in rapporto al numero di Convenzioni che sono state stipulate (con i Comuni, la Provincia, e le Azz. UU.SS.LL. della provincia di Lucca) per lo svolgimento delle medesime. In generale possiamo notare che tali Cooperative hanno sviluppato il loro operato in tutti quei settori ove si è verificato "l'affidamento della gestione" da parte delle Istituzioni pubbliche: un'analisi più attenta evidenzia come quest'ultime abbiano instaurato rapporti con il mondo della cooperazione per l'offerta di servizi che tutelano particolari categorie di cittadini (quali, in particolar modo, gli anziani, i minori ed i disabili psico-fisici), lasciando, però, privi di tutela i soggetti appartenenti alle nuove forme di "marginalità sociale".




**Tab. 9b**

A differenza del precedente istogramma che illustra le convenzioni stipulate tra le Cooperative Sociali di tipo A e gli enti pubblici del territorio lucchese (comprese, come indicato, le due Aziende Usl.), quello di seguito riportato ci fornisce informazioni in ordine ai rapporti contrattuali intrattenuti tra le prime ed i soggetti privati (è da sottolineare come, anche in questo caso, la domanda interessi servizi che potremmo definire "tradizionali")



**Tab. 9c**


L'istogramma offre una panoramica generale in ordine alle attività svolte dalle Cooperative Sociali di tipo A così come si configurano in risposta alla domanda pubblica e privata.



**Tab. 09d**

La tabella 9d mostra il tipo di utenza a favore della quale le Cooperative di tipo A svolgono la propria attività: ancora una volta, confermando il dato nazionale, gli anziani rappresentano la categoria che maggiormente catalizza l'attenzione, mentre, come già evidenziato in precedenza, è limitata (se non addirittura assente) l' "offerta" a favore delle nuove "fasce sociali marginali".


DESCRIZIONE UTENTI	N° COOP. IMPEGNATE
<b>Anziani</b>	<b>11</b>
<b>Famiglie e Minori</b>	<b>03</b>
<b>Minori</b>	<b>07</b>
<b>Minori in stato di disagio</b>	<b>03</b>
<b>Portatori di handicap</b>	<b>07</b>
<b>Pazienti psichiatrici</b>	<b>03</b>
<b>Tossicodipendenti</b>	<b>02</b>
<b>Sieropositivi/Malati di AIDS</b>	<b>01</b>
<b>Persone dedite alla prostituzione</b>	<b>01</b>

**Tab. 09c**

## Tipologia delle attività svolte dalle Cooperative Sociali di "tipo B"


**Tab. 10a**

Gli istogrammi qui di seguito riportati mostrano le varie attività svolte dalle Cooperative di "tipo B" (attività "diverse", rientranti nei settori dell'agricoltura, industria, artigianato e servizi, svolte al fine di assicurare l'inserimento nel mondo professionale di persone svantaggiate) in rapporto al numero di convenzioni (tab. 10a) e di contratti (tab. 10b) stipulati rispettivamente tra queste, gli enti pubblici (Azz. Uu.Ss.Ll. comprese) ed i privati. Da un'analisi complessiva (n° di convenzioni + n° contratti: tab. 10c) si può rilevare come la "domanda" pubblica e quella "privata" siano concentrate nei settori delle "Pulizie" e della "Progettazione/manutenzione del verde".






Tab. 10b




Tab. 10c




## Enti committenti delle Cooperative Sociali

**Tab. 11a**

Il grafico 11a mette a confronto i vari Enti committenti delle Cooperative Sociali (di tutti e tre i tipi) in base alle Convenzioni (per la Provincia, i Comuni e le due Azz. Uu.Ss.Ll.) ed ai rapporti contrattuali (per gli enti privati) con esse stipulati.: al primo posto (con il 44% del totale delle commissioni) troviamo l'Ente pubblico (Comuni + Provincia), seguito dal Privato (42%) e dalle Azz. UU.SS.LL. (14%). L'istogramma (11b) costituisce un completamento dell'analisi mettendo a confronto le Convenzioni ed i Contratti relativi al 1999 e quelli relativi all'anno 2000: è da rilevare, in piena sintonia con il dato nazionale che rivela una sempre maggiore affermazione sul territorio della Cooperazione sociale, un discreto aumento di ambedue i tipi di rapporto. In generale, comunque, a tutt'oggi la fonte principale di finanziamento delle Cooperative Sociali é rappresentata dalla domanda proveniente dal settore pubblico.



**Tab. 11b**




## Procedura di aggiudicazione

**Tab. 12a**

La tabella fornisce informazioni in ordine alla procedura di aggiudicazione adottata per addivenire alla stipula delle Convenzioni (Enti territoriali pubblici ed Azz. Uu.Ss.Ll.): è interessante evidenziare lo scarso utilizzo del cd. "Affidamento diretto" previsto dalla L. 381/'91 in ordine alle attività aventi un valore economico inferiore ai 200.000 Ecu svolte dalle Cooperative di "tipo B" (procedura che, derogando alle normali regole della contrattazione pubblica, consentirebbe l'affidamento della gestione del servizio in base alla valutazione di parametri riguardanti in primis la "qualità"), a fronte, invece, di un più che ampio ricorso alla "trattativa privata" (utilizzata per il 40% dei procedimenti di aggiudicazione) ed alla "gara di appalto" (tutte procedure che privilegiano l' "elemento economico").

Procedura per l'aggiudicazione della Convenzione	n.
Convenzionamento diretto (art. 3, L. 381/'91)	08
Gara di appalto	22
Licitazione privata	09
Trattativa privata	32
Rinnovo della convenzione	10

**Tab. 12b**



## Qualità interna

Le tabelle che vanno dalla numero 13 alla numero 16 fanno riferimento all'organizzazione interna adottata dalla Cooperativa: la frequenza con cui vengono effettuate le assemblee dei Soci, la verifica di partecipazione ad esse, i tempi medi di pagamento ed infine le "attività formative" che sono state effettuate a favore dei Soci medesimi. A tale proposito è interessante notare come ben 24 Cooperative su 31 abbiano provveduto alla realizzazione di tali corsi che, pur ad un'analisi sommaria, risultano essere assai articolati.

### Frequenza con cui si fanno le assemblee dei Soci

**Tab. 13**

1 v. all'anno	11
Da 2 a 3v. all'anno	16
Più di 3v. all'anno	4

### Verifica del grado di partecipazione dei Soci

**Tab. 14**

Sì	17
No	14

### Tempi medi reali di pagamento dei Soci


**Tab. 15**

15 gg.	15
30 gg	12
45 gg	-
60 gg	4

### N. Cooperative Sociali che, negli ultimi 2 anni, hanno investito in formazione

**Tab. 16a**

Sì	24
No	07

**Tab. 16b****Tab. 16c**

Tipologia della formazione	N° Coop.
Progetto Metodo Portage "Valutare – Programmare – Verificare"	2
Corso di Formazione Quadri di Cooperative	2
Corso di addetto all'analisi del bilancio, controllo gestione e comunicazione amministrativa in genere	4
Corso sulla legislazione inerente la cooperazione sociale	2
Corso di preparazione al lavoro d'équipe	4
Corso di Formazione per Educatore e Tutor di Comunità	3
Corso formazione addetto all'assistenza di base	3
Corso di formazione sui rischi medico / biologici nell'assistenza domiciliare	4
Formazione personale "Assistenza Handicap"	7
Corso di formazione operatori Demenze Senili - Alzheimer	1
Corso di formazione per l'assistenza di soggetti psichiatrici	1
Corso di formazione per operatore di strada	1
Corso di formazione professionale (edilizia, falegnameria, manutenzione)	

verde in genere, manutenzione stradale, servizio di pulizia, addetto alle cucine)	4
Corso di sartoria per detenuti agli arresti domiciliari	1
Corso di formazione di addetto alla rigenerazione dei componenti di stampa	1

## Qualità verso l'utenza

Le tabelle che vanno dalla numero 17 alla numero 23 riportano delle informazioni inerenti i rapporti con l'utenza: da una lettura complessiva dei dati se ne evince che, negli ultimi tempi, le Cooperative si sono sempre più impegnate per la realizzazione di un "Progetto Qualità" che le avvicini all'utenza erogando un servizio "personalizzato".

### Presenza di un regolamento di servizio all'interno delle Cooperative Sociali

**Tab. 17**

Sì	26
No	05

### Distribuzione all'utenza, da parte dalle Cooperative Sociali, di una guida per l'uso del servizio

**Tab. 18**

Sì	17
No	14

### Presenza di forme associative di utenti all'interno delle Cooperative Sociali

**Tab. 19**

Sì	09
No	22

### Presenza di strumenti consolidati di verifica dei risultati all'interno delle Cooperative Sociali

**Tab. 20**

Sì	16
No	15

### N. Cooperative Sociali che coinvolgono gli utenti nella valutazione periodica dei risultati

**Tab. 21**

Sì	20
No	11

**N. Cooperative Sociali che hanno strumenti per il dialogo interattivo con gli utenti**

**Tab. 22**

Sì	18
No	13

**N. Cooperative Sociali che hanno strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami**

**Tab. 23**

Sì	14
No	17

**N. Cooperative Sociali che hanno ottenuto la certificazione di qualità ISO/UNI**

**Tab. 24**

Sì	09
No	22



## Convenzioni stipulate dagli Enti Pubblici con le Cooperative Sociali

**Tab. 25**

La tabella riporta le Convenzioni (specificandone il loro “contenuto”) stipulate dalle Azz. UU.SS.LL. (nn° 2 e 12), dai Comuni della lucchesia e dalla Provincia di Lucca con le Cooperative Sociali del territorio: in questo caso i dati sono stati rilevati attraverso l’analisi delle dichiarazioni effettuate dagli Enti pubblici medesimi; risulta, dunque, interessante confrontare tali dati con quelli riportati alla Tab. 11.

ENTE	TIPO DI CONVENZIONE	N°
<b>Az. USL. n° 2</b>	Servizio di assistenza socio-educativa e di assistenza alla persona presso Centri socio-riabilitativi per portatori di handicap psicofisico.	1
	Servizio di assistenza diretta alla persona presso Centri Diurni per anziani.	1
	Servizio di assistenza socio-educativa a soggetti in stato di dipendenza e marginalità psicofisica inseriti in Centri ad alta valenza sanitaria.	1
	Assistenza domiciliare rivolto alla popolazione anziana ultrasessantacinquenne non autosufficiente.	1
	Servizio di supporto socio-assistenziale alla persona presso R.S.A.	1
	Servizio di animazione e socializzazione presso RR.SS.AA.	1
	Servizio socio-educativo-assistenziale e per l’inserimento scolastico di soggetti con handicap.	1
	Potenziamento assistenza alla persona presso Centro Diurno per disabili.	1
	Gestione Centro Diurno (per soggetti disabili psicofisici medio-gravi) di socializzazione e terapia occupazionale.	1
	Servizio di supporto socio-riabilitativo per soggetti disabili psichici (Appoggi domiciliari a n° 12 utenti disabili psichici in collaborazione con le équipes territoriali con progetti individuali finalizzati ad interventi socioriabilitativi. Appoggi individuali a n° 2 utenti inseriti presso struttura a supporto del personale interno per i progetti terapeutici individuali. Integrazione operativa con operatore presso Centro Diurno per supportare i programmi finalizzati alla riabilitazione terapeutica. Integrazione operativa con operatore presso Casa Famiglia per supportare i programmi finalizzati alla riabilitazione terapeutica).	1
	Formazione ed orientamento persone svantaggiate	1
	Pulizia distretti socio-sanitari di vari comuni	1
	<b>Az. USL. n° 12</b>	Pulizia e manutenzione aree verdi.
Gestione servizi socio-assistenziali-educativi presso Residenza sanitaria e Centri Diurni (per soggetti disabili psico-fisici)		2
Gestione Residenza sanitaria (per soggetti disabili psico-fisici)		1
Gestione R.S.A. (per soggetti anziani)		1
	Pulizia e manutenzione aree verdi	1
<b>Zona Socio-san. “Piana di Lucca”</b>		
<b>Comune di Altopascio</b>	Servizio di Assistenza Sociale domiciliare.	1
	Gestione Centro Educativo per l’infanzia.	1
<b>Comune di Capannori</b>	Servizio di Assistenza domiciliare per anziani.	1

	Gestione struttura socio-sanitaria per anziani.	1
	Manutenzione spazi verdi pubblici.	1
	Allestimento e manutenzione scalinata d'ingresso palazzo comunale.	1
	Pulizia dei locali della circoscrizione	1
<b>Comune di Lucca</b>	Sostegno educativo per minori Sinti in accordo con Caritas diocesana.	1
	Animazione comunitaria presso strutture.	1
	Sostegno educativo al minore presso la famiglia ed il Centro Affidi.	1
	Servizio di Assistenza domiciliare integrata.	1
	Servizio di assistenza socio-sanitaria per portatori di handicap.	1
	Gestione Centro sportivo e di aggregazione sociale.	1
	Convenzione "progetto lavoro ed orientamento".	1
	Servizio custodia e pulizia bagni pubblici.	1
	Servizio custodia ed inumazione cimitero urbano.	1
	Servizio custodia ed inumazione cimiteri territoriali.	1
	Manutenzione ed imbiancatura degli immobili	1
	Progettazione e manutenzione aree verdi	1
	Servizio di pulizia locali comunali	1
<b>Comune di Montecarlo</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Porcari</b>	Gestione Centro Diurno per anziani.	1
	Servizio di Assistenza sociale domiciliare ed appoggio educativo per minori.	1
	Servizio di sorveglianza su scuolabus.	1
	Gestione Scuola materna non statale.	1
	Organizzazione tecnico-logistica di eventi culturali folkloristici del territorio.	1
<b>Comune di Pescaglia</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Villa Basilica</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
Zona Socio-san. "Valle del Serchio"		
<b>Comune di Bagni di Lucca</b>	Servizio di Assistenza domiciliare.	1
<b>Comune di Barga</b>	Servizio di Assistenza domiciliare.	2
<b>Comune di Borgo a Mozzano</b>	Servizio di Assistenza domiciliare.	1
	Pulizia e manutenzione aree verdi e pubbliche	1
<b>Comune di Camporgiano</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Careggine</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Castelnuovo Garfagnana</b>	Servizio di sorveglianza su scuolabus.	1
	Servizio di Assistenza domiciliare.	1
<b>Comune di Castiglione Garfagnana</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Coreglia</b>	Servizio di Assistenza domiciliare.	1

<b>Antelminelli</b>		
<b>Comune di Fabbriche di Vallico</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Fosciandora</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Galliciano</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Giuncugnano</b>	Servizi di mensa ed accompagnamento alunni su scuolabus.	1
	Gestione strutture turistico-ricreative.	1
<b>Comune di Minucciano</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Molazzana</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Piazza al Serchio</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Pieve Fosciana</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di San Romano in Garfagnana</b>	Personale ausiliario scuole materne ed elementari.	1
<b>Comune di Sillano</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Vagli di Sotto</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Vergemoli</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Villa Collemandina</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
Zona Socio-san. "Versilia"		
<b>Comune di Camaiore</b>	Sostegno educativo al minore presso la famiglia ed il Centro affidi.	1
	Manutenzione cigli stradali	1
<b>Comune di Forte dei Marmi</b>	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	1
<b>Comune di Massarosa</b>	Servizio di sostegno scolastico per alunni disabili	1
	Servizio di Assistenza domiciliare.	1
<b>Comune di Pietrasanta</b>	Servizio di Assistenza domiciliare.	1
	Servizio Educativa territoriale.	1
	Sostegno scolastico ed extrascolastico per minori.	1
	Centro servizi per cittadini non comunitari.	1
<b>Comune di Seravezza</b>	Nessuna convenzione con Cooperative sociali del territorio.	
<b>Comune di Stazzema</b>	Servizio di assistenza domiciliare.	1
<b>Comune di Viareggio</b>	Gestione R.S.A. per disabili.	1
	Gestione Comunità alloggio per minori.	1
	Gestione "Progetto sport".	1
	Gestione "Progetto per nuovi cittadini".	1
	Gestione "Progetto sviluppo della partecipazione".	1

	Gestione struttura di accoglienza per cittadini extracomunitari.	1
	Gestione Centri estivi per minori	1
	Gestione Centro aggregazione Misericordia	1
	Pulizia e manutenzione aree scoperte del Comune	1
	Pulizia e manutenzione delle aree verdi	1
<b>Provincia di Lucca</b>	Pulizia meccanica dei loggiati di Palazzo Ducale	1
	Manutenzione del verde dei Cortili di Palazzo Ducale	1
	Servizio di pulizia dei C.F.P. dei comuni di Lucca/Pietrasanta/Saltocchio/Viareggio	4

---

## *RIFERIMENTI LEGISLATIVI*

- ❖ L. 08 Novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
  - ❖ L. cost. 18 Ottobre 2001, n° 03 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”.
  - ❖ L. R. 03 Ottobre 1997, n° 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”.
  - ❖ L. 11 Agosto 1991, n° 266 “Legge-quadro sul volontariato”.
  - ❖ L. 07 Dicembre 2000, n° 383 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”.
  - ❖ L. 08 Novembre 1991, n° 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”.
  - ❖ L. 31 Gennaio 1992, n° 59 “Nuove norme in materia di Società Cooperative”.
  - ❖ D. Lgs. 17 Marzo 1995, n° 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici diservizi”.
  - ❖ L. 06 Febbraio 1996, n° 52 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 1994”.
  - ❖ D. Lgs. 04 Dicembre 1997, n° 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
  - ❖ L. R. 24 Novembre 1997, n° 87 “Disciplina dei rapporti tra le Cooperative Sociali e gli Enti Pubblici che operano nell’ambito regionale”.
-

---

## **Bibliografia Essenziale (in ordine cronologico)**

### **Argomento: “Terzo Settore”**

1. Bassanini M. C., Ranci P. (a cura di), “Non per profitto”, in “Quaderni della Fondazione A. Olivetti”, 1990.
2. Ambrosini M. (a cura di), “Il Terzo Settore tra efficacia e solidarietà. Un’analisi sul piano organizzativo”, in “Politiche Sociali e Servizi”, n° 2, 1992.
3. Ascoli U., Pasquinelli S. (a cura di), “Il welfare mix”, Franco Angeli, 1993.
4. Ranci C., “Il Terzo Settore: suo ruolo sociale, espansione e sviluppo”, in “Queste Istituzioni”, 1993.
5. Colozzi I., Bassi A., “Una solidarietà efficiente: il Terzo settore e le Organizzazioni di Volontariato”, NIS, 1995.
6. Bassi A. (a cura di), “Organizzazioni di successo”, Franco Angeli, 1995.
7. Zamagni S., “Il settore non profit in un’economia post-industriale”, RITS, 1995.
8. Borzaga C., Fiorentini G., Maticena G., “Non profit e sistemi di welfare: il contributo dell’analisi economica”, NIS, 1996.
9. Barbetta G. P. (a cura di), “Senza scopo di lucro”, Il Mulino, 1996.
10. AA. VV., “Le organizzazioni del Terzo Settore nel rinnovamento dello Stato sociale”, Regione Toscana, 1996.
11. Brosio G., Zanola R., “Il trattamento fiscale delle organizzazioni non profit con finalità filantropiche”, Franco Angeli, 1996.
12. Andreatus M., “Le aziende non profit”, Giuffré, 1996.
13. Arduini S. (a cura di), “Le aziende non profit. Il controllo dell’efficacia e dell’efficienza”, in “Studi di ragioneria e di economia aziendale”, Bocconi, 1996.
14. Donati P., “Sociologia del terzo Settore”, NIS 1996.
15. Poli A., “Il Volontariato appartiene al Terzo Settore?”, in “Mo.V.I. Fogli di informazione e coordinamento”, n. 4, luglio/agosto 1996.
16. Barbetta G.P., “Senza scopo di lucro. Un’analisi del terzo settore in Italia”, in “Prospettive Sociali e Sanitarie”, 14, 1996.
17. Vittadini G. (a cura di), “Il non profit dimezzato”, ETAS LIBRI, 1997.
18. Fiorentini G., “Organizzazioni non profit e di Volontariato”, ETAS LIBRI, 1997.
19. AA. VV., “Lavorare nel no profit”, in “Le Guide del mondo del Lavoro” di “Il Sole 24 Ore”, 1997.
20. Boccacin L., “Terzo Settore: i molti volti del caso italiano”, Vita e Pensiero, 1997.
21. Comolli G. M., “Etica e Terzo Settore: dare un cuore alla solidarietà”, Ancora, 1998.
22. CESVOT, “Terzo Settore, Europa e legislazione italiana sulle ONLUS”, CESVOT, 1998.
23. Ranci C., “Oltre il Welfare State. Terzo settore, nuove solidarietà e trasformazioni del welfare”, Il Mulino, 1999.
24. Ascoli U. (a cura di), “Il welfare futuro. Manuale critico del terzo settore”, Carocci editore, 1999.
25. Andreini R., Salvini A., Tomei G. (a cura di), “Prospettive occupazionali e fabbisogni formativi nel settore non profit nella provincia di Livorno. Rapporto finale”, Provincia di Livorno, Ottobre 1999.

26. Brusciuglia L., Rossi E. (a cura di), "Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale", Giuffrè, 2000.
27. Raghianti S. (a cura di), "Raccolta normativa commentata. Leggi fiscali e volontariato – II Edizione", CNV-CESVOT, 2002.
28. Sensi S., Simonetti E. (a cura di), "Guida delle Associazioni di Promozione Sociale del territorio della Provincia di Lucca", Provincia di Lucca, 2002.
29. Sensi S., Sebastiani R., Simonetti E. (a cura di), "Linee-guida per la costituzione e gestione di un'Associazione di Promozione Sociale", Provincia di Lucca, 2003.

### **Argomento: "Cooperative Sociali"**

1. Borzaga G., Lepri S. (a cura di), "Le cooperative di solidarietà sociale", Ediz. Del Consorzio Gino Mattarelli, 1989.
2. AA.VV., "L'impresa cooperativa oggi", Istituto Italiano Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, 1992.
3. Borzaga G., Lepri S., Scalvini R., "1° Rapporto sulla Cooperazione Sociale", Ediz. CGM, 1994.
4. Bassi A. (a cura di), "Organizzazioni di successo. Studi di caso di organizzazioni non profit in Italia ed in Europa", Franco Angeli, 1995.
5. Andreaus M., "I molteplici fini di un'azienda non profit: un'analisi dell'economicità", in "Impresa Sociale", n° 21, 1995.
6. Borzaga C., "Sviluppare un'offerta privata di servizi di welfare", in "Impresa Sociale", n° 22, 1995.
7. CISPEL, "Servizi pubblici locali e cooperative sociali", D'Anselmi Editore, 1996.  
Centro Studi Consorzio Gino Mattarelli (a cura di), "Il contributo delle nuove forme di cooperazione allo sviluppo dell'economia italiana", ricerca realizzata dal centro studi CGM per l'Istituto L. Luzzatti, 1996.
8. Martinelli L., Lepri S., "Le cooperative sociali", Edizioni Il Sole 24 Ore, 1997.
9. Chiambretto M. L., Genovese L. (a cura di), "Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro", Franco Angeli, 1998.
10. Bianchi M., La Rosa M., Minardi E. (a cura di), "La cooperazione di servizio", Ed. Barghigiani Giorgio, 1998.
11. Moreschi B., "Le cooperative sociali nel primo censimento ISTAT sulle istituzioni non profit", in "Autonomie locali e servizi sociali", n. 3, pp. 463-470, dic. 2002.
11. Centro Studi Consorzio Gino Mattarelli (a cura di), "Comunità cooperative. Terzo Rapporto sulla cooperazione sociale in Italia", Ed. Fondazione G. Agnelli, 2002

---

---

## “Bacheca”

1. Forum Permanente del Terzo Settore, sito internet <http://forumterzosettore.it>
2. CNV – Centro Nazionale per il Volontariato, sito internet <http://www.centrovolontariato.it>
3. Aster – x, Agenzia Servizi Terzo Settore, sito internet <http://www.aster-x.it>.
4. VITA – Non profit on-line, sito internet <http://web.vita.it>.
5. Non Profit Italia, sito internet <http://www.noprofit.org>.
6. Internet Nonprofit Center, sito internet <http://www.nonprofits.org>.
7. Sodalitas, sito internet <http://www.sodalitas.it>
8. Qui Non Profit, sito internet <http://quinonprofit.it>.
9. Non Profit on line, sito internet <http://nonprofitonline.it>.
10. Onlus Italia, sito internet <http://www.onlus-italia.net>.
11. Conf Onlus, sito internet <http://www.confonlus.org>.
12. ICS – Imprese Cooperative Sociali, sito internet <http://www.consorzioids.it>
13. CGM – Consorzio Nazionale per la Cooperazione di Solidarietà Sociale Gino Matterelli, sito internet <http://www.retecm.org>.
14. Confcooperative, sito internet <http://confcooperative.it>
15. Legacoop, sito internet <http://www.legacoop.it>
16. CO.IN. Sociale, sito internet <http://coinsociale.it>
17. Ancst – Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi e Turismo, sito internet <http://www.ancst.it>
18. Istituto di Studi Cooperativi Luzzati, sito internet <http://www.luzzati.it>
19. CESVOT – Centro di Servizio per il Volontariato Toscana, sito internet <http://www.cesvot.toscana.it>
20. Censis – Centro Studi Investimenti Sociali, sito internet <http://www.censis.it>
21. Erickson , sito internet <http://www.erickson.it>
22. IRS – Istituto per la Ricerca Sociale, sito internet <http://www.irs-online.it>
23. Cesers – Centro Studi e Ricerche Sociali, sito internet <http://www.lunet.it>
24. Ce.R.I.S.S. – Centro Studi, Ricerche e Intervento sulle Politiche e i Servizi Sociali, sito internet <http://www.unicatt.it/centrericerca/ceriss>
25. Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, sito internet <http://www.cnr.it>
26. Centro dei giovani dirigenti dell’economia sociale (C.G.D.E.S.), sito internet <http://www.isinet.it/cgdes>.
27. Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.a. (C.O.S.I.S), sito internet <http://cosis.te>.
28. Fondazione Cesar (Centro europeo di ricerche dell’economia sociale e dell’assicurazione), sito internet <http://www.fondazionecesar.it>.
29. Università del Terzo Settore (UniTs), sito internet <http://www.inonet.it/anpas/UNITS/presenta.HTM>.
30. Fondazione Giovanni Agnelli, sito internet <http://www.fondazioni.it>
31. Fondazione “E. Zancan”, sito internet <http://fondazionezancan.it>



32. Parlamento italiano, sito internet <http://www.parlamento.it>
33. Riforme istituzionali e devoluzione, sito internet [http://www.governo.it/riforma\\_istituzionali](http://www.governo.it/riforma_istituzionali)
34. Solidarietà sociale, sito internet <http://affarisociali.it>
35. Ministero del Welfare, sito internet <http://www.dipartimentoofaffarisociali.it>
36. Regione Toscana, sito internet <http://www.regione.toscana.it>
37. Regione Toscana- Cooperative Sociali, tel. 800/907050
37. Provincia di Lucca, sito internet <http://www.provincia.lucca.it>

---

---

## *ALLEGATI*

- ❖ L. 08 Novembre 1991, n° 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”.
- ❖ L.R.T. 24 Novembre 1997, n° 87 “Disciplina dei rapporti tra le Cooperative Sociali e gli Enti Pubblici che operano nell’ambito regionale”.

---

---

## **Legge 8/11/1991 n.381**

"Disciplina delle cooperative sociali"

### Art. 1 Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;  
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di <<cooperativa sociale>>.

### Art. 2 Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

### Art. 3 Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla <<sezione cooperazione sociale>> prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

### Art. 4 Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla

detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

#### Art. 5 Convenzioni

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

#### Art. 6 Omissis

#### Art. 7 Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Omissis

#### Art. 8 Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

#### Art. 9 Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

#### Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

#### Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

#### Art. 12 Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

---

---

## **LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 87**

Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.

### ARTICOLO 1

(Finalita' e oggetto)

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarieta' per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini.
2. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", detta norme:
  - a) per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali; per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana;
  - c) per la determinazione delle modalita' di raccordo delle attivita' delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, ai sensi della LR 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati";
  - d) per l'istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all'art. 13;
  - e) per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

### ARTICOLO 2

(Attivita' di programmazione e di raccordo fra enti pubblici e cooperative sociali)

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e dell'art. 24 della LR n. 72/97, il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale regionale definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle cooperative sociali, nonche' il loro apporto al perseguimento delle finalita' della Regione e del sistema delle autonomie locali nei settori delle politiche sociali, sanitarie ed educative.
2. I piani di cui al comma 1 assicurano, altresì, la partecipazione delle cooperative sociali alle attivita' di programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle iniziative inerenti la formazione e l'occupazione.

### ARTICOLO 3

(Albo regionale)

1. E' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come societa' cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione.
2. L'albo regionale e' articolato per province ed e' tenuto presso l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
3. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e seguenti.
4. L'albo regionale di cui al comma 1 e' suddiviso in tre sezioni cosi' distinte:
  - a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
  - b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita' agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  - c) sezione "C", nella quale sono iscritti consorzi costituiti come societa' cooperative la cui base sociale e' formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo.
5. L'iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui all'art. 13 del DLgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione" come modificato dall'art. 6 della legge 381/91, non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale.

6. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Bollettino Ufficiale della Regione pubblica l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo alla data del trenta settembre.

#### ARTICOLO 4

(Requisito generale per l'iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell'albo)

1. Possono chiedere l'iscrizione nelle sezioni "A" o "B" dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l'assenza di fini di lucro e prevedano finalita' solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunita', esclusivamente attraverso l'esercizio di una delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.

#### ARTICOLO 5

(Requisiti specifici per l'iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell'albo)

1. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "A" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attivita' da svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. b);
- possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
- c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda d'iscrizione.

2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "B" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalita', al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
  - presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 e' comunque condizionata all'applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonche' al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 381/91.

4. Non sono comunque iscrivibili nell'albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento delle attivita' di formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", e successive modificazioni, nonche' quelle che organizzano esclusivamente attivita' riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o al settore sanitario.

#### ARTICOLO 6

(Consorti di cooperative)

1. Per l'iscrizione alla sezione "C" dell'albo, i consorti di cooperative devono essere costituiti da cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Gli statuti dei consorti devono prevedere i requisiti di cui all'art. 4.

#### ARTICOLO 7

(Procedure per l'iscrizione all'albo regionale)

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, e' presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa, ovvero il consorzio, ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale e' richiesta l'iscrizione in conformita' con gli scopi statutari.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
  - b) certificato di iscrizione al registro prefettizio di cui all'art. 3, comma 5;
  - c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non anteriore a mesi tre;
  - d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;
- copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile, in conformita' di quanto dispone l'art. 2416 dello stesso;
- e) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.

3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione nella sezione "A" dell'albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare:

a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli attestati suddetti al momento dell'inizio effettivo dell'attività;

b) una relazione concernente le modalità organizzative delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle in programma, con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. a).

4. Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lett. f) e al comma 3, lett. a)

e b) del presente articolo possono essere sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende utilizzare.

5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione "B" dell'albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda:

a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante:

a.1. il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

a.2. il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione;

b) una relazione concernente:

b.1. la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;

b.2. l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.

I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. A tale domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

7. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dall'art. 5, adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio nell'albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento motivato di diniego.

Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta.

9. Entro il termine di cui al comma 8, la Provincia può richiedere pareri e dati conoscitivi utili ai fini dell'istruttoria.

10. I provvedimenti di cui al comma 7 sono comunicati alla cooperativa richiedente o al consorzio, alla Prefettura competente, all'Ufficio provinciale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione nell'albo, con l'indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## ARTICOLO 8

### (Revisione dell'albo)

1. La Provincia nel cui territorio hanno sede legale le cooperative sociali ed i loro consorzi può chiedere agli stessi, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale nonché in previsione della sua revisione annuale, una relazione concernente l'attività svolta, l'andamento delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative iscritte nella sezione "B" dell'albo predetto.

2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono comunicare al Presidente della Provincia in cui hanno sede legale, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.

3. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6. A tal fine i soggetti convenzionati con le cooperative sociali ai sensi della presente legge devono inviare alla Provincia, entro il termine del trenta giugno di ogni anno, una relazione concernente l'andamento della convenzione. La Giunta regionale invia alla Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento, il verbale compilato a seguito dell'ispezione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 7, del DLgs C.P.S. n. 1577/47 come modificato ed integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91.



4. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui al comma 3, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle cooperative sociali per la quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 3, comma

5. Il Presidente della Provincia inoltre, sulla base delle risultanze acquisite, entro lo stesso termine, invia

alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione dell'albo di sua competenza, sui rapporti instaurati dalle cooperative sociali e dai consorzi ai sensi della presente legge, nonche' sugli aspetti problematici ritenuti piu' rilevanti.

6. Per verificare il permanere dei requisiti di cui all'art. 5, in base ai quali e' stata disposta l'iscrizione all'albo regionale, gli enti pubblici convenzionati svolgono periodici controlli circa l'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, il possesso da parte degli operatori, dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente, la presenza di un numero di persone svantaggiate non inferiore a quanto previsto dall'art. 4 della legge 381/91, e l'applicazione per tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore, nonche' del rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

7. Nel caso in cui l'ente pubblico convenzionato riscontri irregolarita' o il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione, e' tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia, il quale provvedera' ad attivare la procedura per la cancellazione dall'albo regionale.

8. E' fatta salva la facolta' della Giunta regionale di provvedere direttamente alle verifiche sulla permanenza dei requisiti delle cooperative e dei consorzi iscritti all'albo, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti.

#### ARTICOLO 9

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo regionale di una cooperativa o di un consorzio e' disposta dal Presidente della Provincia nei seguenti casi:

a) cancellazione dal registro prefettizio previsto dall'art. 13 del DLgs C.P.S. n. 1577/47;

b) perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 o dalla presente legge;

c) manifesta incapacita' di perseguire le finalita' di cui all'art. 1 della legge n. 381/91 ed all'art. 5, commi 1 e 2, della presente legge;

pronuncia di un provvedimento di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale";

e) cessazione, o sospensione dell'attivita' per oltre dodici mesi;

f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento, previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;

g) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 8, comma 2.

2. La procedura di cancellazione, oltreche' d'ufficio, puo'essere iniziata a seguito di proposta di ogni ente pubblico interessato.

3. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma

1, dispone la cancellazione dall'albo della cooperativa o del consorzio, entro trenta giorni dall'accertamento, con decreto motivato.

4. Del provvedimento di cancellazione e' data comunicazione, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto, alla cooperativa o consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all'Ufficio provinciale del lavoro e alla Giunta regionale.

5. La cancellazione dall'albo, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Provincia, comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

6. Qualora, nell'esercizio del potere di cui all'art. 8, comma 5, la Regione abbia verificato l'esistenza di uno dei motivi di cancellazione previsti dal comma 1, dispone la cancellazione dall'albo della cooperativa o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne da' comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, oltre che al Presidente della Provincia interessata.

7. Ai fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio dal registro prefettizio, il Presidente della Provincia esprime il parere di cui all'art. 11, ultimo comma, del DLgs C.P.S. n. 1577/47, come modificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91.

#### ARTICOLO 10

(Ricorso in opposizione)

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'Albo regionale e' ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Provincia competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutivita' del provvedimento di cancellazione.
3. Il Presidente della Provincia decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

#### ARTICOLO 11

(Contenuti delle convenzioni)

1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni "A" e "B" dell'albo, nonche' i consorzi iscritti nella sezione "C" dello stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in conformita' di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della LR 72/97, adotta schemi di convenzione-tipo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi.

2. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "A", deve contenere:

- a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l'individuazione dei servizi oggetto di convenzione;
- b) l'indicazione del responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli operatori nonche' il numero, le professionalita', le attribuzioni dei soci volontari impiegati nel servizio nei limiti di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 e l'indicazione del referente per la parte pubblica;
- c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
- d) i tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze con conseguente possibile recesso delle parti nonche' la clausola di rinnovo previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- e) la determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio determinato e dettagliato in sede di offerta con indicate le modalita' di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonche' l'indicazione degli interessi legali di mora per ritardato pagamento;
- f) le modalita' di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con particolare riguardo alla qualita' dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti;
- g) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa all'organizzazione delle attivita' oggetto della convenzione, con particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di professionalita' del personale da utilizzare;
- h) l'impegno, altresia', alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale delle cooperative sociali, nonche' al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.

3. Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l'approvazione dell'avviso per la gestione dei servizi, devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione sociale, la scelta dei criteri di selezione, l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.

4. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "B", oltre alla clausole del capitolato di

oneri, deve contenere:

- a) le linee guida ed il progetto-programma con l'indicazione del numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno ritenute necessarie;
- b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di svantaggio delle persone inserite;
- c) l'indicazione dell'eventuale impiego di volontari nell'attivita' connessa al recupero e all'inserimento lavorativo;
- d) l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' oggetto della convenzione e del referente per la parte pubblica;
- e) la descrizione della fornitura o del servizio;
- f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime delle inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il diritto di recesso, nonche' la clausola di rinnovo previo accertamento dell'esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- g) la determinazione del corrispettivo commisurato all'effettivo costo della fornitura oggetto della convenzione, le modalita' di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonche' l'indicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento;

h) le modalita' di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualita' dei beni o servizi forniti;

i) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l'organizzazione delle attivita' oggetto della convenzione; l'impegno all'applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonche' al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.

5. Le clausole di cui al comma 4 possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di

oneri per le forniture di beni e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla normativa di cui all'art. 20, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994".

6. I rapporti convenzionali tra l'ente pubblico e la cooperativa devono essere caratterizzati da reciproca autonomia organizzativa. L'ente affida in gestione il servizio e la cooperativa provvede all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione del servizio stesso.

7. Al fine di garantire, attraverso la continuita', un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimento di clausole di revisione periodica del prezzo.

8. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate anche con i consorzi di cooperative iscritti all'albo regionale. Le attivita' ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio devono essere realizzati da cooperative socie iscritte all'albo regionale.

9. Nel caso in cui i consorzi stipolino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative incaricate della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno presieduto all'affidamento.

10. Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all'albo sono tenuti a verificare l'andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare la tenuta amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili. A tale scopo l'ente pubblico puo' richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento, copia della documentazione afferente lo svolgimento dell'attivita'.

## ARTICOLO 12

(Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi Modalita' per la valutazione delle offerte)

1. L'Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo "A" o ad un consorzio di tipo "C" un servizio socio-assistenziale, sanitario ed educativo tramite la stipula di una convenzione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 381/91, deve procedere, attraverso apposito avviso di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione "A" o "C" dell'albo regionale, invitando a presentare una offerta quelle che risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle capacita' tecnico/organizzative ed economico/finanziarie, individuati dall'Ente pubblico e riportate nell'avviso di selezione stesso.

2. I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione all'attivita', quali il merito tecnico, la qualita' del progetto, le sue modalita' di gestione, la formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e il prezzo.

L'elemento prezzo non puo' avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto fino all'emanazione dell'apposita direttiva regionale di cui al comma 4.

3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un sistema di responsabilita'condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell'art. 24 della LR 72/97, tra gli elementi di valutazione dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualita' dei servizi:

a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all'art. 11, comma 2, della LR 72/97;

b) l'incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio;

c) la ricollocazione di operatori gia' impiegati nelle stesse attivita' oggetto della convenzione e rimasti inoccupati.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta una direttiva con la quale sono definiti gli standard di qualita' dei servizi di cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

5. Per l'assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre offerte da parte di cooperative sociali, salvo che nell'albo non sia presente un numero tale di soggetti qualificati.
6. Qualora, per l'erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture gestite direttamente da cooperative iscritte all'albo, si procede ad affidare direttamente alle stesse le prestazioni con la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per il servizio fornito, stabiliti dalla normativa regionale o da direttive dell'Ente che affida il servizio.
7. Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all'art. 5 della predetta legge, come modificato dall'art. 20 della legge 52/96.
8. Nel caso in cui vengano presentate piu' proposte per fornitura di beni o servizi, la scelta della cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di inserimento lavorativo, predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o della proposta presentata e del valore dell'eventuale apporto dei soci volontari. La direttiva regionale di cui al comma 4, determina il punteggio da attribuire a gli elementi richiamati.
9. Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dalla applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali, cosi' come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 381/91, e' scorporato per i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. Analogamente, ai fini della determinazione dei corrispettivi, e' fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del materiale necessario all'espletamento dei servizi o alla fornitura di beni.
10. Nel caso in cui i consorzi stipolino le convenzioni ai sensi dell'art. 11, comma 8, le cooperative sociali incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono.
11. Nel caso in cui si proceda all'appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere prevista, quale elemento per l'aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualita' e di costo da valutare, ai fini della individuazione dell'offerta piu'vantaggiosa.

#### ARTICOLO 13

(Consulta regionale sulla cooperazione sociale)

1. La Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 63 della LR 72/97, svolge le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale, gia' istituita ai sensi della LR 28 gennaio 1994, n. 13, per le materie proprie delle attivita' socio-assistenziali.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sonodichiarate decadute le cariche e cessate le funzioni residue determinate ai sensi dell'art. 63, comma 11, della LR 72/97 della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui alla LR 13/94.
3. Per lo svolgimento delle attivita' in materie diverse da quelle socio-assistenziali e per l'affidamento dei compiti di cui all'art. 14, e' istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Consulta coloro che sono stati designati a norma dei commi 5, 6 e 7 nonche' il segretario, di cui al comma 8.
5. La Giunta regionale nomina quali membri componenti della Consulta tre esperti esterni appartenenti alle Universita' e agli Istituti di ricerca operanti in Toscana.
6. Le Associazioni regionali delle cooperative piu'rappresentative, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 35 del DLgs n. 1577/47 e successive modificazioni, designano tre membri effettivi, aventi una comprovata esperienza nel settore.
7. Le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, designano unitariamente tre rappresentanti.
8. Un funzionario del ruolo unico regionale assegnato al Dipartimento diritto alla salute e delle politiche di solidarieta' della Giunta regionale assicura le funzioni di segreteria.
9. I componenti della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino all'elezione della nuova Consulta. Il Presidente e' eletto nell'ambito dei membri della Consulta con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni, almeno ogni tre mesi e, quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l'Assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall'istanza.
10. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento.

#### ARTICOLO 14

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esamina la presenza e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;
  - b) verifica lo stato dei rapporti fra cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore ed, in particolare, per ciò che riguarda le modalità di stipula delle convenzioni;
  - c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali;
  - d) svolge rilievi ed analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi;
2. Il Consiglio regionale e la Giunta possono chiedere alla Consulta pareri circa le iniziative in materia di cooperazione sociale.

#### ARTICOLO 15

(Fondo di dotazione)

1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale della Toscana che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

2. I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d'interesse non superiore a quello di riferimento per il credito industriale, cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento, finalizzate all'esercizio dell'attività delle cooperative sociali. Tali spese riguardano:

- a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
- b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
- d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
- e) marketing operativo e strategico;
- f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.A. un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo. Gli incentivi di cui al presente comma non possono cumularsi con altri contributi pubblici concessi allo stesso fine, in virtù dei rapporti convenzionali di cui alla presente legge.

#### ARTICOLO 16

(Sistema informativo)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64 della LR n. 72/97, garantisce l'afflusso dei dati relativi agli interventi effettuati dalle cooperative sociali in campo socio-assistenziale in attuazione della presente legge.

2. A tal fine le cooperative sociali forniscono tutte le informazioni richieste dalla Regione, anche utilizzando gli strumenti informativi appositamente predisposti.

#### ARTICOLO 17

(Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione)

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di formazione rivolti agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, può prevedere una percentuale dei posti da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali regolarmente iscritte nella sezione "A" dell'albo regionale.

#### ARTICOLO 18

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 15 si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare agli stati di previsione del bilancio dell'esercizio 1997, competenza e cassa, per analogo importo:

Spesa in diminuzione:

Capitolo 50060

Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento, artt. 38 e 87 della LR 6 maggio 1977, n. 28) L. 1.000.000.000

Spesa di nuova istituzione:

Capitolo 02194

Costituzione presso la FIDI Toscana del fondo di dotazione per le cooperative sociali ( art.15 della LR)  
L. 1.000.000.000

Agli oneri si spesa per gli esercizi successivi al 1997, si provvede con legge annuale di bilancio.

#### ARTICOLO 19

(Norme transitorie)

1. Le domande di iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della LR n. 13/94, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l'organizzazione richiedente, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell'istruttoria ed all'emanazione dei relativi provvedimenti nel termine di novanta giorni dall'acquisizione delle domande stesse.

2. Tutta la documentazione riguardante le cooperative iscritte all'albo regionale istituito con LR n. 13/94 è trasmessa alle Province territorialmente competenti ai sensi della presente legge.

3. Nell'anno 1998, in sede di revisione dell'albo ai sensi dell'art. 8, le Province sono tenute alla verifica della rispondenza degli statuti a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, diffidando le cooperative che non abbiano adeguato i propri statuti ad uniformarsi entro il termine di centoventi giorni dalla diffida. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa inadempiente viene cancellata dall'albo con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

#### ARTICOLO 20

(Abrogazione)

1. È abrogata la LR 28 gennaio 1994, n. 13 "Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale". Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e dei rapporti già instaurati ai sensi della predetta legge.



**Provincia di Lucca**  
**Servizio Politiche Sociali e Sport**

*Ufficio Volontariato e Terzo Settore  
Cortile degli Svizzeri - 55100 Lucca  
Tel. 0583 417255 – Fax 0583 417334  
E-mail [volontariato@provincia.lucca.it](mailto:volontariato@provincia.lucca.it)*